Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno

27 giugno 2015

Sommario

II *Atti non legislativi*

ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione (UE) 2015/1010 del Consiglio, del 18 novembre 2014, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 1

Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 3

REGOLAMENTI

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione** [1] 12

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1012 della Commissione, del 23 giugno 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale** [1] 26

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi** [1] 33

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1014 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità** [1] 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1015 della Commissione, del 26 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 98

DECISIONI

★ **Decisione (UE) 2015/1016 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà** 100

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati** (GU L 145 del 16.5.2014) 103

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/1010 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2014

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare protocolli che modificano gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e i paesi terzi, dall'altra, tra cui l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ([1]), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2) I negoziati con la Repubblica libanese si sono conclusi.

(3) Il testo del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (il «protocollo») prevede l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) È pertanto opportuno firmare il protocollo ed applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale accordo.

([1]) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data prevista dallo stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri dell'Unione», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE in appresso denominata «il Libano»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ([1]), in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1º aprile 2006.

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1º gennaio 2007;

CONSIDERANDO che il 1º marzo 2003 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ([2]);

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo, per garantire che si sia tenuto conto dei reciproci interessi dell'Unione e del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, e, al pari degli altri Stati membri dell'Unione, adottano e prendono atto, rispettivamente, dei testi dell'accordo, delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Norme di origine

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1) All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

([1]) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.
([2]) GU L 262 del 30.9.2002, pag. 2.

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR "الصادرة بأثر رجعي"»

2) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR "نسخة"»

3 L'allegato V è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO V*

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere compilata tenendo conto delle note a più di pagina. Non è tuttavia necessario riprodurre tali note.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … ([1])) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ([2]).

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم .....([1])) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من .....([2]).

..... ([3])

(Luogo e data)

..... ([4])

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

([1]) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

([2]) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

([3]) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

([4]) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 3

Prove dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dal Libano o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell' accordo euro-mediterraneo o nel sistema unionale delle preferenze generalizzate;

b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Libano o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Libano e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. Il Libano e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra il Libano e l'Unione prima della data dell'adesione, e

b) l'esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3. Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti del Libano o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione.

Articolo 4

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'accordo euro-mediterraneo si applicano alle merci esportate dal Libano verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Libano, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Libano o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 5

Il Libano si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione.

Articolo 6

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo.

Articolo 7

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri, e dal Libano conformemente alle rispettive procedure.

2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 8

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 10

Il testo dell'accordo euromediterraneo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di associazione approva tali testi.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

أنجزت في بروكسل، في السادس عشر من حزيران ألفين وخمسة عشر

За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
عن الدول الأعضاء

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
عن الاتحاد الأوروبي

За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica del Libano
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon
عن الجمهورية اللبنانية

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1011 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, l'articolo 19 e l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ([3]) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 che il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Pertanto, le nuove norme dovrebbero essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti.

(2) Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. A fini di coerenza, è giustificato adottare un unico atto delegato per entrambi i regolamenti.

(3) Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali».

(4) Le licenze e le registrazioni di cui devono disporre gli operatori che intendono svolgere attività che comportano l'uso di talune sostanze (precursori di droghe), che possono essere utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori affidabili che ne fanno richiesta. Tali operatori dovrebbero avere adottato opportune misure volte a garantire la manipolazione e l'immagazzinamento sicuri dei precursori di droghe in questione e nominato un responsabile identificabile in grado di garantire che le attività connesse a tali sostanze si svolgano nel rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche.

([1]) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
([2]) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
([3]) Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7).

(5) Alcuni operatori che trattano precursori di droghe per uso medico, come le farmacie e gli ambulatori veterinari, potrebbero essere esentati dall'obbligo di disporre di una licenza o di una registrazione per svolgere attività connesse a tali sostanze. Tale esenzione potrebbe applicarsi a taluni enti pubblici.

(6) Gli operatori che svolgono attività connesse a precursori di droghe che non sono destinati al mercato dell'Unione, ma che sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero fornire informazioni da cui risulti che l'esportazione di tali sostanze è avvenuta nel rispetto delle pertinenti convenzioni internazionali, onde dimostrare i fini leciti dalla corrispondente transazione.

(7) Gli operatori stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire una serie di informazioni di base sulle attività da essi svolte al fine di facilitare il controllo, da parte delle autorità competenti, del commercio dei precursori di droghe.

(8) Per ridurre al minimo il rischio di diversione di taluni precursori di droghe, la loro esportazione dovrebbe essere preceduta da una notificazione preventiva all'esportazione e da un'autorizzazione di esportazione.

(9) Gli elenchi dei paesi terzi di destinazione per le esportazioni di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 vengono spesso modificati. Tali elenchi dovrebbero essere pubblicati sul sito Internet della Commissione al fine di consentirne il rapido aggiornamento in base ai pertinenti criteri stabiliti dal presente regolamento.

(10) Per alleggerire gli oneri amministrativi per il commercio di determinate categorie di precursori di droghe, è opportuno istituire una procedura semplificata per la notificazione preventiva all'esportazione e per l'autorizzazione di esportazione.

(11) Al fine di meglio coordinare l'attuazione delle misure di controllo dei precursori di droghe, è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione informazioni sui precursori di droghe confiscati o trattenuti.

(12) Per garantire uniformità, coerenza normativa e certezza del diritto, il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni, determina i casi in cui tali licenze e registrazioni non sono necessarie, stabilisce i criteri per dimostrare il fine lecito di una transazione, determina le informazioni necessarie per il controllo del commercio, fissa le condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3, definisce i criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione e per le autorizzazioni di esportazione e specifica i requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo applicabili al commercio di precursori di droghe.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l'edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.

Articolo 3

Condizioni per il rilascio delle licenze

1. Ai fini del rilascio di una licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 1 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

2. L'operatore soddisfa tutti i requisiti e le condizioni seguenti:

a) l'operatore adotta opportune misure per impedire la rimozione non autorizzata di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 dai luoghi in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate sostanze classificate e per proteggere i locali commerciali;

b) l'operatore presenta una domanda contenente i seguenti elementi:

i) nome completo, indirizzo, numeri di telefono e/o fax e indirizzo di posta elettronica del richiedente;

ii) nome completo e dati di contatto del responsabile;

iii) carica e mansioni del responsabile;

iv) indirizzo completo dei locali commerciali;

v) descrizione di tutti i luoghi in cui sono effettuate le operazioni descritte al punto x;

vi) informazioni da cui risulti che sono state adottate le opportune misure di cui al paragrafo 2, lettera a);

vii) denominazione e codice NC delle sostanze classificate come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

viii) nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:

a) nome della miscela o del prodotto naturale;

b) denominazione e codice NC delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

c) percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;

ix) descrizione del tipo di operazioni previste di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005;

x) se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;

xi) certificato di buona condotta dell'operatore e del responsabile o documento da cui risulti che essi offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni, o informazioni che consentano all'autorità competente di ottenere tale documento.

3. Se l'operatore ha già ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 5 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [1], all'atto della presentazione della domanda di licenza può indicare il numero di certificato AEO per consentire all'autorità competente di tenere conto di tale qualifica.

4. Il richiedente presenta qualsiasi altra informazione pertinente richiesta per iscritto dall'autorità competente.

5. Se il richiedente è una persona fisica non si applica il paragrafo 2, lettera b), punti ii. e iii., e il paragrafo 2, lettera b), punto iv. si applica soltanto se pertinente.

[1] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

6. Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'autorità competente rifiuta la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

7. In caso di scambi tra l'Unione e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, l'autorità competente può limitare la validità di una licenza a un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di dimostrare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere.

La validità delle licenze rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento rimane impregiudicata.

8. Le licenze non sono trasferibili.

9. Il titolare di una licenza può chiedere una nuova licenza, quando si preveda:

a) di aggiungere una sostanza classificata;

b) di avviare una nuova operazione;

c) di cambiare i locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni.

In questi casi la licenza esistente scade alla prima di queste date:

i) data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;

ii) data d'inizio della validità della nuova licenza.

10. Il paragrafo 9 si applica anche alle licenze rilasciate anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

11. I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 si applicano anche per le domande di licenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, fatta eccezione per le licenze speciali.

12. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 comprendono le dogane, la polizia e i laboratori ufficiali delle autorità competenti.

Articolo 4

Casi in cui la licenza non è necessaria

Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, le forze armate e i laboratori ufficiali delle autorità competenti possono essere esentati dall'obbligo di licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 quando utilizzano precursori di droghe nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali.

Gli operatori menzionati al primo comma sono inoltre esentati:

a) dal presentare la documentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 111/2005;

b) dall'obbligo di nominare un responsabile previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 5

Condizioni per il rilascio delle registrazioni

1. Ai fini del rilascio di una registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 2 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

2. L'operatore che tratta sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 presenta una domanda contenente le informazioni e i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), esclusi i punti vi., x. e xi. salvo espressa richiesta dell'autorità competente.

Lo stesso vale per l'operatore che esporta sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

3. Si applica altresì l'articolo 3, paragrafi 3 e 4.

4. Il paragrafo 2, primo comma, e il paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* agli operatori e agli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato I di tale regolamento.

5. Gli utilizzatori di sostanze classificate della categoria 2 A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 forniscono inoltre informazioni sull'uso delle sostanze classificate.

Articolo 6

Casi in cui la registrazione non è necessaria

Le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005:

a) le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate, quando utilizzano precursori di droghe nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali;

b) gli operatori che esportano sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, se i quantitativi totali delle loro esportazioni, nell'anno civile precedente (1º gennaio-31 dicembre), non superano i quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento. In caso di superamento di tali quantitativi nell'anno civile in corso, l'operatore ottempera immediatamente all'obbligo di registrazione;

c) gli operatori che esportano miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, se il quantitativo di sostanze classificate contenuto nelle miscele non supera, nell'anno civile precedente, i quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento. In caso di superamento di tali quantitativi nell'anno civile in corso, l'operatore ottempera immediatamente all'obbligo di registrazione;

Articolo 7

Condizioni per l'esenzione da taluni requisiti

Ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.

Articolo 8

Criteri per determinare i fini leciti di una transazione

1. Al fine di dimostrare il fine lecito della sua transazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore fornisce informazioni dalle quali risulti che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità alle disposizioni nazionali in vigore adottate a norma dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ([1]).

2. A tal fine l'operatore utilizza il modello di cui all'allegato II del presente regolamento o presenta l'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 111/2005 o la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

([1]) Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Articolo 9

Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo.

Per le sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 il primo comma si applica solo su richiesta delle autorità competenti.

2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori segnalano alle autorità competenti:

a) le esportazioni di sostanze classificate per le quali è richiesta un'autorizzazione di esportazione;

b) tutte le importazioni di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che richiedono un'autorizzazione di importazione o tutti i casi in cui sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono introdotte in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, sottoposte a un regime sospensivo diverso dal transito o immesse in libera pratica;

c) tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), recano, secondo i casi, l'indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.

6. Le autorità competenti trattano le informazioni di cui al presente articolo come informazioni commerciali riservate.

Articolo 10

Condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3

Negli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 figurano perlomeno:

a) i paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe;

b) i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

c) i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 24 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Gli elenchi dei paesi specifici di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, di cui alle lettere a), b) e c)., sono pubblicati sul sito Internet della Commissione.

Articolo 11

Criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/2005, nel caso di esportazioni cui si applica la procedura semplificata di autorizzazione all'esportazione l'autorità competente può inviare una notificazione preventiva all'esportazione semplificata che copra diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi.

2. L'autorità competente del paese di esportazione trasmette le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 111/2005 all'autorità competente del paese terzo di destinazione.

3. L'autorità competente ne informa il paese di destinazione e si avvale a tal fine del sistema PEN online o della «notifica chimica multilaterale» di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 12

Criteri per stabilire procedure semplificate per le autorizzazioni di esportazione

1. A seguito di una domanda dell'operatore interessato, l'autorità competente può rilasciare un'autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005, in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica delle categorie 3 e 4 dell'allegato di detto regolamento che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nell'Unione e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.

Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che:

a) in occasione delle esportazioni precedenti l'operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;

b) l'autorità competente disponga di prove sufficienti dei fini leciti delle esportazioni in questione.

2. La domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore del paese terzo e del destinatario finale;

b) nome delle sostanze classificate come indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, nome e codice NC corrispondente e nome della o delle sostanze classificate che contiene, come indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

c) quantitativo massimo della sostanza classificata destinata all'esportazione;

d) periodo specifico previsto per le operazioni di esportazione.

3. L'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui riceve le informazioni necessarie.

4. In caso di cure mediche urgenti, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, l'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 4 elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 immediatamente o al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Articolo 13

Condizioni e requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 nel mese successivo alla fine di ciascun trimestre civile. La comunicazione comprende informazioni su tutti i casi in cui lo svincolo delle sostanze classificate e non classificate è stato sospeso o in cui le sostanze classificate e non classificate sono state trattenute.

2. Le informazioni comprendono:

a) il nome delle sostanze

b) la loro origine, provenienza e destinazione, se note;

c) la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato.

3. Alla fine di ogni anno civile la Commissione comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1277/2005 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Sostanza	Quantità
Acetone (1)	50 kg
Etere etilico (1)	20 kg
Metiletilchetone (1)	50 kg
Toluene (1)	50 kg
Acido solforico	100 kg
Acido cloridrico	100 kg

(1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

ALLEGATO II

Unione europea

Dichiarazione dell'operatore relativa all'ingresso delle sostanze classificate nel territorio doganale dell'Unione (Articolo 8 del regolamento (CE) n. 111/2005)

Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

ORIGINALE

1. Operatore (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	2.a. Paese di esportazione 2.b. Paese/paesi di transito 2.c. Paese di destinazione finale
3a. Esportatore nel paese di esportazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	3b. Autorità competente nel paese di esportazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
4a. Importatore nel paese di esportazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	4b. Autorità competente nel paese di importazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
5a. Sostanza classificata	5a. Codice NC 5a. Peso netto 5a. % della miscela
5b. Sostanza classificata	5b. Codice NC 5b. Peso netto 5b. % della miscela
6a. Numero di polizza di carico/lettera di trasporto aereo/altro documento di trasporto del paese di esportazione	6b. Numero di riferimento dell'autorizzazione di esportazione dell'esportatore nel paese terzo di esportazione *(facoltativo)*

7. Dichiarazione dell'operatore:

Nome: _____ In rappresentanza di: _____ (operatore)
Dichiaro che, a quanto mi consta, le sostanze classificate hanno lasciato il paese di esportazione in conformità alle disposizioni vigenti adottate a norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Si allegano le seguenti prove a sostegno *(facoltativo):*

☐ Esemplare dell'autorizzazione di esportazione ☐ Esemplare della licenza/registrazione

Firma: _____ Luogo: _____ Data: _____

Note

1. La struttura del modello non è vincolante.

2. I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti.

3. Protezione dei dati personali

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

   Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

   Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato nel sito Internet della Commissione:

   http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

   In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e a fini di controllo e sorveglianza di alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare i dati e le informazioni personali contenuti nel presente documento alle autorità competenti dei paesi terzi.

   La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

   Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

   La base giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e dall'articolo 13 *ter* del regolamento (CE) n. 273/2004.

   I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

   In caso di controversia è possibile presentare un reclamo alla pertinente autorità nazionale per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito Internet della Commissione europea, direzione generale della Giustizia (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

   I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati:

   (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

ALLEGATO III

NOTIFICA CHIMICA MULTILATERALE

1.	**DESTINATARIO DELL'AZIONE**				
2.	**Destinatario supplementare**				
3.	**Destinatario supplementare**				
4.	**Nome**	**5.**	**Agenzia (nome e indirizzo)**	**6.**	**Paese**
7.	**Telefono**	**8.**	**Fax**	**9.**	**E-mail:**
10.	**Firma e data**				

11. La presente spedizione ☐ PROSEGUIRÀ/ ☐ NON PROSEGUIRÀ in caso di mancata risposta entro … giorni.

12. Il vostro ufficio ha obiezioni in merito alla presente spedizione? ☐ Sì ☐ No ☐ Richiesta di ulteriori accertamenti In caso di risposta affermativa, fornire una motivazione circostanziata

PARTE A

La presente notifica chimica multilaterale riguarda:

☐ **un'unica esportazione o**

☐ **più esportazioni da effettuare entro un termine specifico (Inizio: ..... Fine: .....).**

13.	**Nome della sostanza classificata**	**14.**	**Quantità e peso**	**15.**	**Codice NC**
16.	**Paese di esportazione**	17.	Punto di uscita	18.	Data di partenza
19.	**Paese di importazione**	20.	Punto di entrata	21.	Data di arrivo prevista
22.	Itinerario di trasbordo (comprese le zone franche) e destinazione finale			23.	Mezzo di trasporto
24.	**Importatore (nome, indirizzo, telefono e fax)**				
25.	Numero dell'autorizzazione di importazione/esportazione				
26.	**Destinatario finale** (nome, indirizzo, telefono e fax)				
27.	Altre osservazioni				

PARTE B

28.	**Esportatore, produttore o fornitore (nome, indirizzo, telefono e fax)**
29.	Intermediari (nome, indirizzo, telefono e fax)
30.	Società di transito (nome, indirizzo, telefono e fax)
31.	Dati relativi al trasporto (numero del volo, nave ecc.)

Note

1. La struttura del modello non è vincolante.

2. I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria.

3. Istruzioni complementari:

   Casella «Parte A»: indicare se la notifica chimica multilaterale riguarda una o più esportazioni. Qualora si tratti di più esportazioni, indicare il termine previsto.

   Casella 14 (Quantità e peso): se la notifica chimica multilaterale riguarda più esportazioni, indicare la quantità e il peso massimi.

   Casella 18 (Data di partenza): se la notifica chimica multilaterale riguarda più esportazioni, indicare la data finale di partenza prevista.

4. Protezione dei dati personali

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

   Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

   Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato nel sito Internet della Commissione:

   http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

   In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e a fini di controllo e sorveglianza di alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare i dati e le informazioni personali contenuti nel presente documento alle autorità competenti dei paesi terzi.

   La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

   Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

   La base giuridica per il trattamento dei dati personali è costituita dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e dall'articolo 13 *ter* del regolamento (CE) n. 273/2004.

   I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

   In caso di controversia è possibile presentare un reclamo alla pertinente autorità nazionale per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito Internet della Commissione europea, direzione generale della Giustizia (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1012 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ([2]) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4) È opportuno in particolare modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali non è quindi più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa ai fagioli originari del Kenya dovrebbe pertanto essere soppressa.

(5) L'elenco dovrebbe essere altresì modificato aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco riguardanti foglie di coriandolo, basilico, menta, prezzemolo, peperoni piccanti e gombi/okra originari del Vietnam, nonché le foglie di vite originarie della Turchia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(6) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Uve secche ***(Alimenti)***	0806 20		**Afghanistan (AF)**	Ocratossina A	50
— Mandorle, con guscio — Mandorle, sgusciate ***(Alimenti)***	— 0802 11 — 0802 12		**Australia (AU)**	Aflatossine	20
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate ***(Mangimi e alimenti)***	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		**Brasile (BR)**	Aflatossine	10
— Fagiolo asparago (*Vigna unguiculata* spp. *sesquipedalis*) — Melanzane ***(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)***	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — 0709 30 00; ex 0710 80 95	**10** **10** **72**	**Cambogia (KH)**	Residui di antiparassitari (2) (3)	50
Sedano da taglio (*Apium graveolens*) ***(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)***	ex 0709 40 00	**20**	**Cambogia (KH)**	Residui di antiparassitari (2) (4)	50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") (5) ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	ex 0704 90 90	**40**	**Cina (CN)**	Residui di antiparassitari (2)	50
Tè, anche aromatizzato ***(Alimenti)***	0902		**Cina (CN)**	Residui di antiparassitari (2) (6)	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	**72**	**Repubblica dominicana (DO)**	Residui di antiparassitari (2) (7)	10
— Melone amaro *(Momordica charantia)*	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	**70** **70**			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)					
— Fagiolo asparago (*Vigna unguiculata* spp. *sesquipedalis*)	— ex0708 20 00; ex 0710 22 00	**10** **10**	**Repubblica dominicana (DO)**	Residui di antiparassitari (2) (7)	20
— Peperoni (dolci e altri) (*Capsicum* spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99	**20**			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0710 80 51 ex 0710 80 59	**20**			
Fragole fresche ***(Alimenti)***	0810 10 00		**Egitto (EG)**	Residui di antiparassitari (2) (8)	10
Peperoni (dolci e altri) (*Capsicum* spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99;	**20**	**Egitto (EG)**	Residui di antiparassitari (2) (9)	10
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0710 80 51; ex 0710 80 59	**20**			
Foglie di betel (*Piper betle* L.) ***(Alimenti)***	ex 1404 90 00	**10**	**India (IN)**	Salmonella (10)	50
Semi di sesamo ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	1207 40 90		**India (IN)**	Salmonella (10)	20
— *Capsicum annuum*, interi	— 0904 21 10		**India (IN)**	Aflatossine	20
— *Capsicum annuum*, tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00	**10**			
— Frutti essiccati del genere *Capsicum*, interi, diversi dai peperoni dolci *(Capsicum annuum)*	— 0904 21 90				
— Noci moscate (Myristica fragrans)	— 0908 11 00; 0908 12 00				
(Alimenti — spezie essiccate)					
Enzimi; enzimi preparati ***(Mangimi e alimenti)***	3507		**India (IN)**	Cloramfenicolo	50

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Noci moscate (Myristica fragrans) ***(Alimenti — spezie essiccate)***	— 0908 11 00; 0908 12 00		**Indonesia (ID)**	Aflatossine	20
— Piselli non sgranati ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	— ex 0708 10 00	**40**	**Kenya (KE)**	Residui di antiparassitari (2) (11)	10
Menta ***(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)***	ex 1211 90 86; ex 2008 99 99	**30** **70**	**Marocco (MA)**	Residui di antiparassitari (2) (12)	10
Uve da tavola ***(Alimenti — freschi)***	0806 10 10		**Perù (PE)**	Residui di antiparassitari (2) (13)	10
Semi di cocomero (*Egusi, Citrullus lanatus*) e prodotti derivati ***(Alimenti)***	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	**10** **30** **50**	**Sierra Leone (SL)**	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate ***(Mangimi e alimenti)***	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		**Sudan (SD)**	Aflatossine	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci)(*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	ex 0709 60 99	**20**	**Thailandia (TH)**	Residui di antiparassitari (2) (14)	10
Foglie di betel (*Piper betle* L.) ***(Alimenti)***	ex 1404 90 00	**10**	**Thailandia (TH)**	Salmonella (10)	50
— Fagiolo asparago (*Vigna unguiculata* spp. *sesquipedalis*) — Melanzane ***(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)***	— ex 0708 20 00 ex 0710 22 00 — 0709 30 00; ex 0710 80 95	**10** **10** **72**	**Thailandia (TH)**	Residui di antiparassitari (2) (15)	20

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate ***(Alimenti)***	— 0813 10 00 — 2008 50 61		**Turchia (TR)**	Solfiti (16)	10
— Peperoni dolci *(Capsicum annuum)* ***(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)***	— 0709 60 10; 0710 80 51		**Turchia (TR)**	Residui di antiparassitari (2) (17)	10
Foglie di vite ***(Alimenti)***	ex 2008 99 99	**11; 19**	**Turchia (TR)**	Residui di antiparassitari (2) (18)	50
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati ***(Alimenti)***	— 0802 51 00 — 0802 52 00		**Stati Uniti US**	Aflatossine	20
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate ***(Alimenti)***	— 0813 10 00 — 2008 50 61		**Uzbekistan(UZ)**	Solfiti (16)	50
Uve secche ***(Alimenti)***	0806 20		**Uzbekistan(UZ)**	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo — Basilico — Menta — Prezzemolo ***(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)***	— ex 0709 99 90 — ex1211 90 86; ex 2008 99 99 — ex1211 90 86; ex 2008 99 99 — ex 0709 99 90	**72** **20** **75** **30** **70** **40**	**Vietnam (VN)**	Residui di antiparassitari (2) (19)	50
— Gombo/okra	— ex 0709 99 90	**20**	**Vietnam (VN)**	Residui di antiparassitari (2) (19)	50

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci)(*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	— ex 0709 60 99	**20**			
— Pitahaya (frutto del dragone) ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	— ex 0810 90 20	**10**	**Vietnam (VN)**	Residui di antiparassitari (2) (19)	20

(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

(2) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3) Residui di clorbufam.

(4) Residui di fentoato.

(5) Specie di *Brassica oleracea* L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".

(6) Residui di trifluralin.

(7) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).

(8) Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(9) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(11) Residui di acefato e di diafentiuron.

(12) Residui di flubendiammide.

(13) Residui di etefon.

(14) Residui di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, protiofos e triforina.

(15) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(16) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(17) Residui di diafentiuron e di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato e di metiltiofanato.

(18) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(19) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2015

che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ([1]), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 ([3]) della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 sia il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Le nuove norme dovrebbero pertanto essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti.

(2) Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. Ai fini della coerenza è giustificato adottare un unico atto di esecuzione per entrambi i regolamenti.

(3) Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali».

(4) Le disposizioni esistenti relative alle norme procedurali per la concessione di licenze, alla procedura e al formato per la trasmissione delle informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio, nonché al formato e al trattamento delle autorizzazioni di importazione e di esportazione hanno dimostrato la loro efficacia e dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi, nella sostanza e nel contenuto, in forza del presente regolamento.

(5) Le norme procedurali per la concessione della registrazione ad operatori e utilizzatori, quali definite nel regolamento (CE) n. 273/2004 e nel regolamento (CE) n. 111/2005, dovrebbero rispecchiare le norme per la concessione delle licenze.

(6) Al fine di garantire la qualità e la coerenza dei dati e di evitare duplicazioni delle informazioni inserite nella banca dati europea sui precursori di droghe, è opportuno che ogni Stato membro istituisca un punto di contatto unico per la trasmissione delle informazioni alla banca dati. Tali informazioni dovrebbero essere fornite senza indebiti ritardi. Le informazioni relative a una licenza o a una registrazione dovrebbero contenere gli elementi necessari a identificare l'operatore o l'utilizzatore titolare della licenza o della registrazione, così come le sostanze in questione. L'accesso alle informazioni dovrebbe essere limitato al minimo necessario per l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche.

(7) Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire l'uso dei moduli cartacei rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni precedenti fino ad esaurimento delle scorte di detti moduli.

([1]) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
([2]) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
([3]) Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7).

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei precursori di droghe,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali uniformi per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 per quanto riguarda la concessione delle licenze e la registrazione degli operatori e degli utilizzatori nonché il loro inserimento nella banca dati europea sui precursori di droghe, la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio e le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l'edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.

Articolo 3

Procedura di concessione delle licenze

1. Gli operatori o gli utilizzatori presentano all'autorità competente, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, una domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

Una domanda è considerata completa quando contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/1011. Della Commissione ([1]).

2. In sede di valutazione di una domanda per ottenere una licenza, l'autorità competente può anche tenere conto, nella misura in cui sono pertinenti ai fini dell'esame delle condizioni per la concessione di una licenza, dei risultati di eventuali valutazioni o audit precedenti effettuati presso l'operatore richiedente in possesso della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), quale definito all'articolo 5 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente può autorizzare gli operatori in possesso di una qualifica di AEO, a non fornire tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/1011 all'atto della presentazione di una domanda.

3. L'autorità competente valuterà in primo luogo la completezza della domanda.

Qualora una domanda non sia ritenuta completa, l'autorità competente informa il richiedente al riguardo e lo invita a fornire le informazioni mancanti o qualsiasi altra informazione pertinente.

Qualora una domanda sia ritenuta completa, l'autorità competente conferma al richiedente il ricevimento di una domanda completa.

([1]) Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (cfr. pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale).

([2]) Regolamento (CEE) n 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

4. L'autorità competente prende la decisione di concedere o di non concedere una licenza entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa nel caso di una nuova licenza ed entro 30 giorni lavorativi in caso di rinnovo di una licenza.

5. Ogni decisione di non concedere una licenza è motivata e notificata al richiedente in forma elettronica o per iscritto.

6. La licenza può riguardare le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005.

Articolo 4

Portata della licenza

L'autorità competente può concedere una licenza:

a) riguardante tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per locale commerciale; o

b) riguardante tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per Stato membro.

Articolo 5

Formato della licenza

Le licenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, sono rilasciate nel formato che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche successive

Qualora dopo la concessione di una licenza siano state modificate le informazioni fornite nella domanda relativa a tale licenza, ma diverse dalle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/1011, il titolare della licenza informa le autorità competenti, in forma elettronica o per iscritto, entro 10 giorni lavorativi dalla modifica.

Qualora a seguito della modifica le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 continuino ad essere soddisfatte, e le informazioni da modificare figurino nella licenza, l'autorità competente modifica opportunamente la licenza.

Articolo 7

Validità, sospensione e revoca delle licenze

1. Qualora la validità di una licenza sia scaduta, o in caso di revoca di una licenza, il titolare della stessa restituisce la licenza non più valida all'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza della validità o alla data della revoca.

2. Qualora un'autorità competente decida di sospendere o revocare una licenza, la decisione è trasmessa al titolare della licenza in forma elettronica o per iscritto e precisa i motivi che giustificano la sospensione o la revoca.

Articolo 8

Licenze speciali

Gli articoli da 3 a 7 del presente regolamento non si applicano alle licenze speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.

Articolo 9

Procedura di registrazione

1. Gli articoli 3, 4, 6 e 7 si applicano alla procedura di registrazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

2. Le registrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n 273/2004 o all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, sono concesse nel formato che figura nell'allegato II.

3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può concedere una registrazione su un modulo stampato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conforme alle norme nazionali in vigore prima della data di entrata in vigore del medesimo fino all'esaurimento delle scorte.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle registrazioni speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004.

Articolo 10

Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio

1. Gli operatori forniscono le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario per le sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento.

2. Gli operatori forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005 entro il 15 febbraio di ogni anno di calendario, in forma elettronica o per iscritto, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

3. Gli operatori presentano le relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, anche qualora in un dato anno non siano state effettuate operazioni.

Articolo 11

Autorizzazioni di esportazione e di importazione

1. Le autorizzazioni di esportazione e di importazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 111/2005 sono redatte rispettivamente nel formato di cui agli allegati III o IV del presente regolamento.

In deroga al primo comma, la casella relativa al numero di autorizzazione può avere un formato diverso qualora l'autorizzazione di esportazione o di importazione sia rilasciata in forma elettronica.

2. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano la sostanza classificata e vengono presentati all'ufficio doganale dove viene resa la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione. L'autorità competente al punto di uscita rinvia l'esemplare n. 2 all'autorità di rilascio. L'esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all'autorità competente del paese di importazione. L'esemplare n. 4 è conservato dall'esportatore.

3. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. L'esemplare n. 2 è inviato all'autorità competente del paese di esportazione dall'autorità di rilascio. L'esemplare n. 3 accompagna la sostanza classificata dal punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione fino ai locali commerciali dell'importatore, il quale invia detto esemplare all'autorità di rilascio. L'esemplare n. 4 è conservato dall'importatore.

4. Un'unica autorizzazione di esportazione o di importazione riguarda al massimo due sostanze classificate.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate in una o più lingue ufficiali dell'Unione. A meno che siano rilasciate in forma elettronica, le autorizzazioni hanno un formato e un fondo arabescato in grado di far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

6. Uno Stato membro può stampare direttamente i moduli di autorizzazione o affidare il compito a tipografie da esso autorizzate. In quest'ultimo caso ogni modulo reca gli estremi di tale autorizzazione, nonché il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permetta l'identificazione.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può rilasciare le autorizzazioni di esportazione o di importazione su moduli stampati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conformi al regolamento (CE) n 1277/2005 della Commissione, fino all'esaurimento delle scorte.

8. Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all'allegato III. L'esemplare n. 1 è conservato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall'esportatore. L'esportatore indica, sul retro dell'esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L'esemplare n. 2 viene presentato all'ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L'ufficio doganale conferma i dati e restituisce l'esemplare n. 2 all'esportatore.

9. L'operatore riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura «autorizzazione di esportazione con procedura semplificata». Se l'ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, le informazioni vengono indicate sui documenti che accompagnano l'esportazione.

10. L'esportatore restituisce l'esemplare n 2 all'autorità di rilascio nei 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.

Articolo 12

Inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea sui precursori di droghe

1. Ai fini dell'inserimento nella banca dati europea sui precursori di droghe, gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 273/2004, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto e ne comunica le coordinate alla Commissione.

2. Il punto di contatto competente trasmette le informazioni pertinenti in forma elettronica entro 30 giorni lavorativi dalla concessione della licenza o della registrazione. Qualora l'operatore interessato o l'utilizzatore comunichi all'autorità competente modifiche delle informazioni pertinenti, oppure qualora una licenza o una registrazione sia sospesa o revocata, il punto di contatto competente aggiorna le informazioni entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione delle modifiche o dalla sospensione o revoca della licenza o della registrazione.

3. La Commissione provvede affinché:

a) la trasmissione elettronica di informazioni sia sicura;

b) la banca dati sia ad accesso limitato, consentito solo ai funzionari incaricati designati dagli Stati membri e ai funzionari della Commissione responsabili della banca dati europea.

4. La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati relativi agli operatori e agli utilizzatori inseriti nella banca dati siano utilizzati solo ai fini dei compiti ufficiali dei funzionari incaricati e dei funzionari della Commissione.

5. Le informazioni sugli operatori e sugli utilizzatori comprendono il nome completo, l'indirizzo, il numero e lo stato di validità della licenza o della registrazione nonché la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate oggetto della rispettiva licenza o registrazione.

6. La Commissione tiene a disposizione nella banca dati le informazioni sulle licenze e le registrazioni scadute o revocate per almeno tre anni dalla data di scadenza della validità o dalla data di revoca.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Unione europea

Licenza

(Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004) (Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005)

		SM: ..... **(Numero della licenza)**
ORIGINALE	**1. Titolare della licenza** **(nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)**	**2. Autorità di rilascio**
	1a. Informazioni supplementari	1b. Informazioni supplementari
	3. Validità	
	Inizio:	**Fine:**

4. La licenza riguarda quanto segue:

Sostanze classificate	Codice NC	Operazione	Locale commerciale

5. Informazioni/condizioni supplementari

6. Data **Firma** **Timbro**

Nome

Note

1. La struttura del modello non è vincolante.

2. I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria.

3. Istruzioni relative alle caselle:

   Casella 1 (Titolare della licenza): può essere aggiunto il nome del funzionario incaricato.

   Casella 3 (Validità/Fine): specificare la durata della validità o se i titolari della licenza sono tenuti a dimostrare, a intervalli non superiori a tre anni, che le condizioni alle quali la licenza è stata concessa continuano a sussistere.

   Casella 4 (Sostanze classificate): denominazione della sostanza classificata quale indicata nell'allegato o, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, la sua denominazione e quella delle sostanze classificate, quali indicate nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Se del caso, indicare i sali.

   Casella 4 (Codice NC): oltre al codice NC, può essere aggiunto il numero CAS.

   Casella 4 (Operazione): specificare le attività di esportazione, importazione e/o intermedie. Nel caso delle importazioni, specificare ove necessario se si tratta di immagazzinamento, lavorazione, trasformazione, uso, manipolazioni abituali e/o immissione in libera pratica. Per le operazioni oggetto del regolamento (CE) n. 273/2004, specificare se si tratta di immagazzinamento, produzione, fabbricazione, trasformazione, commercio, distribuzione e/o intermediazione.

   Casella 4 (Locale commerciale): per le attività intermedie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 111/2005, non è necessario specificare il locale commerciale.

4. Gli Stati membri possono aggiungere caselle per scopi nazionali. Le caselle in questione sono contrassegnate da un numero d'ordine seguito da una maiuscola (ad esempio 4 A).

5. Protezione dei dati personali

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

   Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

   Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.

   http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

   In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.

   La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 *ter* del regolamento (CE) n. 273/2004.

I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

ALLEGATO II

Unione europea

Registrazione

(Articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004) (Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005)

SM: .....

(numero della registrazione)

ORIGINALE

1. Titolare della registrazione (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)	**2. Autorità di rilascio**
1a. Informazioni supplementari	1b. Informazioni supplementari

3. Validità

Inizio:	**Fine:**

4. La registrazione riguarda quanto segue:

Sostanze classificate	**Codice NC**	**Operazione**	**Locale commerciale**

5. Informazioni/condizioni supplementari

6. Data **Firma** **Timbro**

Nome

Note

1. La struttura del modello non è vincolante.

2. I numeri d'ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria.

3. Istruzioni relative alle caselle:

   Casella 1 (Titolare della registrazione): può essere aggiunto il nome del funzionario incaricato.

   Casella 3 (Validità/Fine): specificare l'inizio e, se pertinente, la fine della validità.

   Casella 4 (Sostanze classificate): denominazione della sostanza classificata quale indicata nell'allegato o, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, la sua denominazione e quella delle sostanze classificate, quali indicate nell'allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Se del caso, indicare i sali.

   Casella 4 (Codice NC): oltre al codice NC, può essere aggiunto il numero CAS.

   Casella 4 (Operazione): specificare le attività di esportazione, importazione e/o intermedie. Nel caso delle importazioni, specificare ove necessario se si tratta di immagazzinamento, lavorazione, trasformazione, uso, manipolazioni abituali e/o immissione in libera pratica. Per le operazioni oggetto del regolamento (CE) n. 273/2004, specificare se si tratta di immagazzinamento, produzione, fabbricazione, trasformazione, commercio, distribuzione e/o intermediazione.

   Casella 4 (Locale commerciale): per le attività intermedie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 111/2005, non è necessario specificare il locale commerciale.

4. Gli Stati membri possono aggiungere caselle per scopi nazionali. Le caselle in questione sono contrassegnate da un numero d'ordine seguito da una maiuscola (ad esempio 4 A).

5. Protezione dei dati personali

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

   Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

   Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

   Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.

   http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

   In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.

La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 *ter* del regolamento (CE) n. 273/2004.

I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

ALLEGATO III

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE A CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 **AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ DI RILASCIO

1	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata SÌ..... /NO.....
		4. Periodo di validità Inizio: Fine:
	5. Importatore nel paese di destinazione (nome e indirizzo) Autorizzazione di importazione n.	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
	7. Altri operatori (nome e indirizzo)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione in dogana (nome e indirizzo)
	9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	10. Punto di uscita / 11. Punto di entrata nel paese di importazione
		12. Mezzo di trasporto / 13. Itinerario

1	14a. Sostanza classificata	15a. Codice NC
		16a. Peso netto
		17a. % della miscela
		18a. Numero della fattura
	14b. Sostanza classificata	15b. Codice NC
		16b. Peso netto
		17b. % della miscela
		18b. Numero della fattura

19. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____	20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Numero di riferimento della dichiarazione in dogana _____ Timbro:
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Mancano ancora i dati della casella 18: SÌ ...../NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13: SÌ ...../NO..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	22. CONFERMA DELL'USCITA DALL'UE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Data di uscita: _____ Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE A CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 — **AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

ESEMPLARE CHE SCORTA LE MERCI FINO AL PUNTO DI USCITA (*) (*)

2	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata SÌ..... /NO.....
		4. Periodo di validità Inizio: Fine:
	5. Importatore nel paese di destinazione (nome e indirizzo) Autorizzazione di importazione n.	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
	7. Altri operatori (nome e indirizzo)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione in dogana (nome e indirizzo)
	9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	10. Punto di uscita / 11. Punto di entrata nel paese di import-azione
		12. Mezzo di trasporto / 13. Itinerario
2	14a. Sostanza classificata	15a. Codice NC
		16a. Peso netto
		17a. % della miscela
		18a. Numero della fattura
	14b. Sostanza classificata	15b. Codice NC
		16b. Peso netto
		17b. % della miscela
		18b. Numero della fattura

19. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____	20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione in dogana, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Numero di riferimento della dichiarazione in dogana _____ Timbro:
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Mancano ancora i dati della casella 18: SÌ...../NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13: SÌ...../NO..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	22. CONFERMA DELL'USCITA DALL'UE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Data di uscita: _____ Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata			
23. Peso netto		26. Dichiarazioni in dogana (numero di riferimento e data)	27. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione in dogana) Stato membro, nome e indirizzo dell'ufficio doganale, data, timbro e firma del funzionario.
24. Quantità disponibile (1) e quantità parziale esportata (2)	25. Quantità parziale esportata in lettere		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE A CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 **AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

ESEMPLARE CHE SCORTA LE MERCI FINO AL PAESE D'IMPORTAZIONE

3	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE: Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata SÌ..... /NO.....
		4. Periodo di validità Inizio: Fine:
	5. Importatore nel paese di destinazione (nome e indirizzo) Autorizzazione di importazione n.	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
	7. Altri operatori (nome e indirizzo)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione in dogana (nome e indirizzo)
	9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	10. Punto di uscita / 11. Punto di entrata nel paese di importazione
		12. Mezzo di trasporto / 13. Itinerario
3	14a. Sostanza classificata	15a. Codice NC
		16a. Peso netto
		17a. % della miscela
		18a. Numero della fattura
	14b. Sostanza classificata	15b. Codice NC
		16b. Peso netto
		17b. % della miscela
		18b. Numero della fattura

19. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____	20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Numero di riferimento della dichiarazione in dogana _____ Timbro:
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Mancano ancora i dati della casella 18: SÌ...../NO..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13: SÌ...../NO..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	22. CONFERMA DELL'USCITA DALL'UE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Data di uscita: _____ Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE A CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 — **AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE**

ESEMPLARE PER L'ESPORTATORE

4	1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata SÌ ...../NO .....
		4. Periodo di validità Inizio: Fine:
	5. Importatore nel paese di destinazione (nome e indirizzo) Autorizzazione di importazione n.	6. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
	7. Altri operatori (nome e indirizzo)	8. Ufficio doganale dove sarà presentata la dichiarazione in dogana (nome e indirizzo)
	9. Destinatario finale (nome e indirizzo)	10. Punto di uscita / 11. Punto di entrata nel paese di importazione
		12. Mezzo di trasporto / 13. Itinerario
4	14a. Sostanza classificata	15a. Codice NC
		16a. Peso netto
		17a. % della miscela
		18a. Numero della fattura
	14b. Sostanza classificata	15b. Codice NC
		16b. Peso netto
		17b. % della miscela
		18b. Numero della fattura

19. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____	20. (riservato all'ufficio doganale dove viene presentata la dichiarazione di esportazione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Numero di riferimento della dichiarazione in dogana _____ Timbro:
21. (riservato all'autorità di rilascio, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Mancano ancora i dati della casella 18: SÌ...../NO ..... Mancano ancora i dati delle caselle 7, 8, 10-13: SÌ...../NO..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	22. CONFERMA DELL'USCITA DALL'UE (riservato all'autorità competente al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non si applichi la procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione) Data di uscita: _____ Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

Note

I.

1. L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.

2. Le caselle 1, 3, 5, 7 e da 9 a 19 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18 possono tuttavia essere fornite in una fase successiva qualora non siano note al momento della richiesta. In tal caso, le informazioni della casella 18 vanno comunicate al più tardi all'atto della dichiarazione di esportazione, mentre le informazioni supplementari delle caselle 7, 8 e da 10 a 13 vanno fornite alle autorità doganali o a un'altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione entro la partenza fisica delle merci.

3. Caselle 1, 5, 7 e 9: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail).

4. Casella 5: indicare, se del caso, il numero di riferimento all'autorizzazione di importazione dell'importatore del paese terzo (ad esempio «lettera di non obiezione», permesso di importazione, altra dichiarazione del paese terzo di destinazione).

5. Casella 7: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail) degli altri operatori coinvolti nell'operazione di esportazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.

6. Casella 9: indicare nome e indirizzo completi (telefono, fax, e-mail) della persona o della società cui vengono consegnate le merci nel paese di destinazione (non necessariamente l'utilizzatore finale).

7. Casella 10: indicare, se del caso, lo Stato membro, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera.

8. Casella 11: indicare, se del caso, il paese, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera.

9. Casella 12: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno ecc.). Questa casella non va compilata se l'autorizzazione di esportazione riguarda più esportazioni.

10. Casella 13: indicare, nella forma più dettagliata possibile, il percorso delle merci.

11. Caselle 14a e 14b: indicare la denominazione della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, la denominazione commerciale del medicinale figurante nella categoria 4, il numero di unità della partita, il numero di compresse/fiale per ciascuna unità, il contenuto della sostanza classificata in un'unica unità (compressa/fiala) oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, la denominazione e il codice NC a 8 cifre nonché la denominazione commerciale.

12. Caselle 15a e 15b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

13. Caselle 16a e 16b: per la categoria 4, indicare il peso netto totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali.

14. Casella 19:

— Indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.

— La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l'applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, per quanto riguarda:

  — l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione;

  — l'autenticità dei documenti acclusi;

  — l'osservanza di tutti gli obblighi connessi con l'esportazione delle sostanze classificate elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

— Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

II. (Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata)

1. Nel caso delle autorizzazioni di esportazione con procedura semplificata, non occorre compilare le caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18.

2. Per ogni esportazione, occorre compilare le caselle da 24 a 27 sul retro dell'esemplare n. 2.

3. Casella 23: indicare la quantità e il peso netto massimi autorizzati. Per la categoria 4, indicare il peso netto totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali.

   Colonna 24: indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità parziale esportata nella parte 2. Per la categoria 4, indicare il peso netto/la quantità totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali.

   Colonna 25: indicare la quantità parziale esportata in lettere.

   Casella 26: numero di riferimento e data della dichiarazione in dogana.

Protezione dei dati personali

Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.

La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 *ter* del regolamento (CE) n. 273/2004.

I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

ALLEGATO IV

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 **AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE**

ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ DI RILASCIO

1	1. Importatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE: _____ Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Periodo di validità Inizio: Fine:
	4. Esportatore (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)
	6. Altri operatori (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione
	8. Destinatario finale (nome e indirizzo)	9. Punto di entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione
		10. Metodi/Mezzi di trasporto

1	11a. Sostanza classificata	12a. Codice NC
		13a. Peso netto
		14a. % della miscela
		15a. Numero della fattura
	11b. Sostanza classificata	12b. Codice NC
		13b. Peso netto
		14b. % della miscela
		15b. Numero della fattura

16. Dichiarazione del richiedente

Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente)

Firma: _____ Data: _____

17. (riservato all'autorità di rilascio)

Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10: SÌ...../NO.....

Firma: _____

Funzione: _____

Data: _____ Timbro:

18. (riservato all'ufficio doganale dell'Unione)

Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa)

Firma del funzionario: _____

Funzione: _____

Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ DEL PAESE DI ESPORTAZIONE

2	1. Importatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE: _____ Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Periodo di validità Inizio: Fine:
	4. Esportatore (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)
	6. Altri operatori (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione
	8. Destinatario finale (nome e indirizzo)	9. Punto di entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione
		10. Metodi/Mezzi di trasporto
2	11a. Sostanza classificata	12a. Codice NC
		13a. Peso netto
		14a. % della miscela
		15a. Numero della fattura
	11b. Sostanza classificata	12b. Codice NC
		13b. Peso netto
		14b. % della miscela
		15b. Numero della fattura
	16. Dichiarazione del richiedente Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente) Firma: _____ Data: _____	

17. (riservato all'autorità di rilascio) Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10: SÌ...../NO..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	18. (riservato all'ufficio doganale dell'Unione) Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa) Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

ESEMPLARE CHE SCORTA LE MERCI

3	1. Importatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE: _____ Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Periodo di validità Inizio: Fine:
	4. Esportatore (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)
	6. Altri operatori (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione
	8. Destinatario finale	9. Punto di entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione
		10. Metodi/Mezzi di trasporto

	11a. Sostanza classificata	12a. Codice NC
		13a. Peso netto
		14a. % della miscela
3		15a. Numero della fattura

	11b. Sostanza classificata	12. Codice NC
		13b. Peso netto
		14b. % della miscela
		15b. Numero della fattura

16. Dichiarazione del richiedente

Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente)

Firma: _____ Data: _____

17. (riservato all'autorità di rilascio) Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10: SÌ...../NO ..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	18. (riservato all'ufficio doganale dell'Unione) Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa) Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

UNIONE EUROPEA

MERCI SOGGETTE AL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE

PRECURSORI DELLE DROGHE - REGOLAMENTO (CE) N. 111/2005 — **AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE**

ESEMPLARE PER L'IMPORTATORE

4	1. Importatore (nome e indirizzo)	2. Numero dell'AUTORIZZAZIONE: _____ Rilasciata il (data): _____ a: _____
		3. Periodo di validità Inizio: Fine:
	4. Esportatore (nome e indirizzo)	5. (riservato all'autorità di rilascio) Autorità di rilascio (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del funzionario competente)
	6. Altri operatori (nome e indirizzo)	7. Autorità competente del paese di esportazione
	8. Destinatario finale (nome e indirizzo)	9. Punto di entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione
		10. Metodi/Mezzi di trasporto

4	11a. Sostanza classificata	12a. Codice NC
		13a. Peso netto
		14a. % della miscela
		15a. Numero della fattura
	11b. Sostanza classificata	12b. Codice NC
		13b. Peso netto
		14b. % della miscela
		15b. Numero della fattura

16. Dichiarazione del richiedente

Nome: _____ in rappresentanza di: _____ (richiedente)

Firma: _____ Data: _____

17. (riservato all'autorità di rilascio) Mancano ancora i dati delle caselle 7, 9, 10: SÌ...../NO..... Firma: _____ Funzione: _____ Data: _____ Timbro:	18. (riservato all'ufficio doganale dell'Unione) Riferimento doganale _____ (dichiarazione di vincolo al regime o numero di riferimento alla destinazione doganale ammessa) Firma del funzionario: _____ Funzione: _____ Luogo: _____ Data: _____ Timbro:

Note

1. L'autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.

2. Le caselle 1, 4, 6, 8 e da 11 a 16 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 9, 10 e 15 possono tuttavia essere comunicate in una fase successiva. In tal caso, le informazioni in questione vanno fornite al più tardi all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

3. Caselle 1, 4: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail).

4. Casella 6: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail) degli altri operatori coinvolti nell'importazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.

5. Casella 8: indicare il nome e l'indirizzo completo del destinatario finale. Il destinatario finale può essere identico all'importatore.

6. Casella 7: indicare nome e indirizzo (telefono, fax, e-mail) dell'autorità del paese terzo.

7. Casella 9: indicare lo Stato membro, il porto, l'aeroporto o il valico di frontiera.

8. Casella 10: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno ecc.).

9. Caselle 11a e 11b: indicare la denominazione della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, la denominazione commerciale del medicinale figurante nella categoria 4, il numero di unità della partita, il numero di compresse/fiale per ciascuna unità, il contenuto della sostanza classificata in un'unica unità (compressa/fiala) oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, la denominazione e il codice NC a 8 cifre nonché la denominazione commerciale.

10. Caselle 11a e 11b: identificare con precisione confezioni e sostanze (esempio: 2 bidoni da 5 litri ciascuno). Nel caso di una miscela, di un prodotto naturale o di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione.

11. Caselle 12a e 12b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

    Caselle 13a e 13b: per la categoria 4, indicare il peso netto totale della sostanza classificata contenuta nella partita di medicinali.

12. Casella 16:

    — Indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.

— La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l'applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, per quanto riguarda:

l'esattezza delle informazioni,

l'autenticità dei documenti acclusi;

l'adempimento di tutti gli altri obblighi.

— Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

13. Protezione dei dati personali

Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Per il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento l'autorità competente dello Stato membro applica le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 273/2004, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013, e tra l'Unione e i paesi terzi in conformità al regolamento (CE) n. 111/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'autorità nazionale competente cui è stato presentato il presente documento. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei dati nell'Unione e al fine di controllare alcune sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri possono condividere i dati personali e le informazioni contenute nel presente documento con le pertinenti autorità dei paesi terzi.

La persona interessata ha diritto di accesso ai dati personali che la riguardano e che saranno trattati e, se del caso, diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le domande per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono trasmesse all'autorità competente cui è stato presentato il documento, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 111/2005 e l'articolo 13 *ter* del regolamento (CE) n. 273/2004.

I dati personali contenuti nel presente documento non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

In caso di controversia è possibile indirizzare i reclami alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati. I recapiti delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

I reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea vanno indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1014 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ([2]) ha istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno trasmesso alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. Informazioni utili sono state trasmesse anche da alcuni paesi terzi. È opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione alla luce di tali informazioni e delle verifiche effettuate dalla Commissione.

(3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco dell'Unione.

(4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, dall'AESA e dai paesi terzi interessati di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio ([3]).

(5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, avviate nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del suo regolamento di esecuzione (CE) n. 473/2006 ([4]), con le autorità competenti e i vettori aerei dei seguenti Stati: Angola, Botswana, Repubblica democratica del Congo, Filippine, Gabon, Ghana, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Libano, Libia, Madagascar, Repubblica islamica di Mauritania, Mozambico, Sudan, Thailandia, Yemen e Zambia. Il comitato per la sicurezza aerea ha ricevuto inoltre dalla Commissione informazioni relative ad Afghanistan, Benin, Corea del Nord, Repubblica di Guinea, Repubblica del Kirghizistan, Nepal, Sao Tomé e Principe e Taiwan ed è stato aggiornato dalla Commissione in merito alle consultazioni tecniche con la Federazione russa.

(6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati dell'analisi delle relazioni sugli audit effettuati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO») nell'ambito dello Universal

([1]) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
([2]) Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).
([3]) Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).
([4]) Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Safety Oversight Audit Programme («USOAP») dell'ICAO. In tale contesto si è rammentato quanto sia importante che gli Stati membri assegnino la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dagli Stati nei confronti dei quali l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza o l'AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dovrebbe permettere di acquisire ulteriori informazioni sulle prestazioni in materia di sicurezza relative ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata nei suddetti Stati.

(7) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati dell'analisi delle relazioni delle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (SAFA) in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ([1]).

(8) L'AESA ha anche aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea relativamente ai progetti di assistenza tecnica attuati negli Stati interessati da misure o da azioni di monitoraggio a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. L'AESA ha illustrato i suoi programmi in merito e ha fornito informazioni riguardo alle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione dirette a migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali in vigore. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a queste richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e con l'AESA. A questo riguardo la Commissione ha sottolineato l'utilità di fornire informazioni alla comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN (*Safety Collaborative Assistance Network*) dell'ICAO, in merito all'assistenza tecnica fornita dall'Unione e dai suoi Stati membri, allo scopo di migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

(9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea per quanto attiene alla situazione della funzione di allarme SAFA e alle statistiche attuali relative ai messaggi di allerta per i vettori soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

(10) In seguito all'analisi svolta dall'AESA delle informazioni emerse dalle ispezioni di rampa effettuate su aeromobili di vettori aerei dell'Unione o dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di applicazione delle norme e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. L'Estonia ha reso noto che la sua autorità per l'aviazione civile ha effettuato un audit del vettore aereo *AS Avies*, i cui risultati sono in corso di elaborazione da parte del vettore in questione.

(11) Gli Stati membri hanno ribadito la loro volontà di intervenire secondo necessità qualora informazioni pertinenti in tema di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti derivanti dalla non conformità di vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Angola

(12) Il regolamento (CE) n. 474/2006, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione ([2]), consente a *TAAG Angola Airlines*, certificato in Angola, di operare nell'Unione quattro aeromobili del tipo Boeing 737-700 con marche di immatricolazione D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH e D2- TBJ, tre aeromobili del tipo Boeing 777-200 con marche di immatricolazione D2-TED, D2-TEE e D2-TEF e due aeromobili del tipo Boeing 777-300 con marche di immatricolazione D2-TEG e D2-TEH.

(13) *TAAG Angola Airlines* ha trasmesso il 21 novembre 2014, attraverso le autorità competenti dell'Angola («INAVIC»), la richiesta di includere un nuovo aeromobile del tipo Boeing 777-300 nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. Invitate dalla Commissione, INAVIC e *TAAG Angola Airlines* hanno preso parte a una riunione

([1]) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione, del 21 novembre 2011 (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 14). Cfr. in particolare i punti da 26 a 30 dei considerando del presente regolamento.

di consultazione tecnica tenutasi a Bruxelles il 25 febbraio 2015, nel corso della quale è stata rivista in modo approfondito, in tutti i suoi aspetti, l'attuale situazione in tema di sicurezza, anche relativamente alla questione dell'aggiunta di nuovi aeromobili alla flotta di *TAAG Angola Airlines*.

(14) INAVIC ha concentrato i suoi sforzi principalmente sull'allineamento del quadro giuridico alle prescrizioni internazionali, sul miglioramento dell'infrastruttura (copertura radio del territorio di pertinenza) e sull'incremento della rigorosità dei requisiti per il rilascio di licenze a personale e organizzazioni, oltre che sul controllo degli operatori esistenti. Poiché quest'ultima attività non è ancora pienamente conforme alle norme internazionali di sicurezza, in quanto il processo di certificazione degli operatori non è sufficientemente solido, non vi è spazio per un allentamento dell'attuale divieto riguardante tutti i vettori certificati da INAVIC diversi da *TAAG Angola Airlines*. La Commissione ha riscontrato un miglioramento della comunicazione e del coordinamento tra l'INAVIC e *TAAG Angola Airlines*, con riunioni che si svolgono regolarmente per discutere tutti gli aspetti delle attività del vettore aereo.

(15) *TAAG Angola Airlines* ha informato del rinnovo e dell'espansione della flotta, con il ritiro degli aeromobili misti B737-200 e B747-300 e l'acquisto di nuovi aeromobili B777-200, B777-300ER e B737-700, cui si accompagna il forte accento posto sulla qualità delle attività, dell'ingegneria e della manutenzione e della crescita. Con l'aiuto di consulenti esterni, è stata notevolmente migliorata la formazione dei piloti. La sicurezza è stata ulteriormente rafforzata per effetto dell'introduzione di un meccanismo di segnalazione non punitivo reso anonimo. Tali informazioni, unitamente a un'analisi globale dei dati di volo (FDM), vengono ora utilizzate in modo sistematico per individuare e prevenire il ripetersi di anomalie o di incidenti del passato e confluiscono nel programma di formazione dei piloti.

(16) Nel quadro della procedura di autorizzazione degli operatori di paesi terzi ([1]), *TAAG Angola Airlines* mantiene dal novembre 2014 un dialogo continuo con l'AESA e fornisce dati fattuali e dettagliati sulla propria flotta di aeromobili e sulle proprie attività.

(17) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per includere l'aeromobile del tipo Boeing 777-300 con marca di immatricolazione D2-TEI di *TAAG Angola Airlines* nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006, che sarebbe autorizzato ad operare nell'Unione.

(18) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità di *TAAG Angola Airlines* alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi sugli aeromobili di questo vettore aereo in forza del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei del Botswana

(19) Su richiesta della Commissione, l'autorità per l'aviazione civile del Botswana ha fornito informazioni sui progressi in tema di risoluzione delle criticità significative in materia di sicurezza e di altri problemi individuati dall'ICAO con lettera del 30 gennaio 2015. La medesima autorità ha anche informato degli ulteriori progressi in tema di attuazione delle norme internazionali di sicurezza. L'autorità per l'aviazione civile del Botswana è stata invitata a chiedere la verifica da parte dell'ICAO della risoluzione delle criticità significative in materia di sicurezza.

(20) Le informazioni disponibili relative alla sicurezza non fanno propendere per un divieto o per restrizioni delle attività dei vettori aerei certificati nel Botswana. La Commissione ritiene tuttavia che la situazione debba continuare ad essere monitorata con attenzione.

(21) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei del Botswana.

([1]) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Vettori aerei della Repubblica democratica del Congo

(22) Tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo sono riportati dal marzo 2006 nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 ([1]).

(23) Con lettera del 27 maggio 2015, le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo (*Autorité de l'Aviation Civile*, AAC) hanno informato la Commissione del fatto che ai vettori *Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines* e *Tracep Congo* è stato revocato il certificato di operatore aereo e che occorrerebbe pertanto cancellare tali vettori dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(24) Il 4 giugno 2015 l'AAC ha inoltre informato la Commissione della revoca del certificato di operatore aereo ai vettori *African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation* e *Wimbi Dira Airways;* anche tali vettori andrebbero dunque espunti dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(25) L'AAC ha altresì comunicato alla Commissione l'avvenuto rilascio di una licenza di esercizio ai vettori aerei *Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air* e *Congo Airways* senza peraltro fornire prova della piena conformità della certificazione e della supervisione di detti vettori alle norme di sicurezza internazionali applicabili. Questi vettori aerei dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(26) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori *African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation* e *Wimbi Dira Airways* e per includervi i vettori *Dakota, Malu Aviation, Serve Air* e *Congo Airways*.

Vettori aerei del Gabon

(27) I vettori aerei *Air Services SA* e *SCD Aviation* sono inclusi nell'allegato A già dal luglio 2008. Il vettore *Gabon Airlines* è stato autorizzato nel luglio 2008 a operare nell'UE esclusivamente con l'aeromobile del tipo Boeing 767-200 recante marche di immatricolazione TR-LHP alle condizioni di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 715/2008 ([2]).

(28) In data 5 giugno 2015, le autorità competenti del Gabon hanno fornito alla Commissione le prove della revoca del certificato di operatore aereo («COA») ai vettori *Air Services SA, SCD Aviation* e *Gabon Airlines*; detti vettori andrebbero pertanto espunti dall'elenco dell'Unione di vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni.

(29) Le autorità competenti del Gabon hanno anche informato la Commissione del rilascio di un nuovo COA al vettore *Tropical Air Gabon*, avvenuto il 6 maggio 2015, senza fornire prova della piena conformità della certificazione e della supervisione di detto vettore alle norme di sicurezza internazionali applicabili. Tale vettore andrebbe pertanto incluso nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

([1]) Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

([2]) Regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 36).

(30) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori *Air Services SA* e *SCD Aviation* e dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 il vettore *Gabon Airlines* a per includere nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 il vettore *Tropical Air Gabon*.

Vettori aerei del Ghana

(31) *Meridian Airways LTD* è stata inclusa nel settembre 2010 nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 ([1]). Sempre nel settembre 2010 è stata inclusa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 *Airlift International (GH) LTD*, con un solo particolare aeromobile del tipo DC-8-63F autorizzato ad operare nell'Unione. Entrambe le decisioni sono scaturite da gravi carenze in tema di sicurezza riscontrate in occasione di ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma SAFA. Nel Novembre 2010 è stato ritenuto che *Airlift International (GH) LTD* potesse operare anche con un altro aeromobile del tipo DC-8-63F ([2]).

(32) Il 5 febbraio 2014, l'autorità dell'aviazione civile del Ghana («GCAA») ha inviato alla Commissione i certificati di radiazione di alcuni aeromobili del tipo DC-8-63F immatricolati in Ghana. La GCAA ha inoltre segnalato di aver emanato una direttiva tecnica che vieta l'utilizzo di aeromobili DC-8 da parte dei vettori aerei certificati in Ghana. Tale direttiva è entrata in vigore il 31 dicembre 2013. Questo elemento dovrebbe essere considerato una conferma del fatto che lo Stato del Ghana non ha più appoggiato operazioni degli aeromobili DC-8 nel suo registro aeronautico.

(33) Il 16 febbraio 2015, la GCAA ha fornito alla Commissione prova scritta di aver revocato il certificato di operatore aereo a *Meridian Airways LTD* e ad *Airlift International (GH) LTD*. Il 17 marzo 2015 si è tenuta una riunione tecnica tra alti rappresentanti di GCAA, Commissione e AESA, durante la quale la GCAA ha fornito particolari relativi alla sua attuale struttura organizzativa, alla sorveglianza svolta sui vettori aerei certificati in Ghana e alla procedura di certificazione degli operatori aerei. Le prove documentali della revoca di questi due certificati di operatore aereo e quanto illustrato in sede di riunione tecnica dalla GCAA in relazione alle modalità di sorveglianza della sicurezza aerea è stato ritenuto sufficiente a concludere che le attività di *Meridian Airways LTD* e di *Airlift International (GH) LTD* siano cessate.

(34) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di cancellare *Meridian Airways LTD* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e *Airlift International (GH) LTD* dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(35) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'India

(36) Con lettera del 24 dicembre 2014, la direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») dell'India ha aggiornato la Commissione in merito alle azioni correttive intraprese in relazione alla decisione del gennaio 2014 dell'amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti («FAA») di declassare lo status di conformità dell'India portandolo dalla categoria 1 alla categoria 2, a seguito dell'audit di valutazione della sicurezza aerea internazionale («IASA») della FAA. Nella medesima missiva si asseriva che la FAA avesse effettuato una nuova valutazione della DGCA indiana nel dicembre 2014. L'8 aprile 2015 la FAA ha annunciato il miglioramento dello status di conformità dell'India con l'audit IASA, passato dalla categoria 2 alla categoria 1.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2010 della Commissione, del 6 settembre 2010 (GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 10). Cfr. in particolare i punti da 9 a 23 dei considerando del presente regolamento.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010 (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 44). Cfr. in particolare i punti da 29 a 31 dei considerando del presente regolamento.

(37) Con lettera del 10 aprile 2015 alla DGCA indiana la Commissione, pur accogliendo con favore la decisione della FAA di migliorare lo status di conformità IASA dell'India, ha ribadito che sarebbe opportuno che la DGCA indiana continuasse a collaborare con la Commissione fornendole aggiornamenti periodici circa l'adempimento dei suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza e di sorveglianza.

(38) Il 7 maggio 2015 si sono tenute consultazioni tecniche tra esperti della Commissione, dell'AESA, di uno Stato membro e alti rappresentanti della DGCA indiana. La riunione ha permesso alla DGCA indiana di fornire particolari sulle misure adottate che hanno comportato la riclassificazione da parte della FAA dello status di conformità dell'India, passato dalla categoria 2 alla categoria 1. La DGCA indiana ha fornito i dettagli del piano di azioni correttive attuato, nonché i particolari relativi alle misure sostenibili adottate per rafforzare la sua capacità di supervisione della sicurezza. La Commissione ha preso atto delle informazioni fornite dalla DGCA indiana. Non si è ritenuto di dover imporre divieti o restrizioni operative ai vettori aerei certificati in India, ma si è considerato opportuno svolgere ulteriori consultazioni tecniche al fine di consentire un dialogo continuo con la DGCA indiana sulle questioni relative alla sicurezza.

(39) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei dell'india.

(40) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori aerei indiani ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei dell'Indonesia

(41) Proseguono le consultazioni periodiche fra la Commissione e la direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») dell'Indonesia al fine di monitorare i progressi compiuti da quest'ultima nell'assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia, nel rispetto delle norme internazionali. A seguito dell'audit dell'ICAO del maggio 2014, la DGCA ha messo a punto un piano di azioni correttive che sono attualmente in fase di completamento.

(42) Il 28 dicembre 2014, il volo QZ8501 del vettore Indonesia AirAsia ha subito un incidente nel mar di Giava. L'aeromobile è andato distrutto e tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio hanno perso la vita. Le indagini sull'incidente sono svolte dal comitato per la sicurezza del trasporto nazionale dell'Indonesia («NTSC»), la cui relazione finale è prevista entro la fine del 2015.

(43) Nel gennaio 2015, alcuni rappresentanti della Commissione si sono recati in visita in Indonesia per discutere dei risultati dell'audit dell'ICAO del maggio 2014, al fine di assicurarsi che il livello di sorveglianza in materia di sicurezza dei vettori che non figurano più nell'elenco dell'Unione sia ancora tale da ritenersi che non vi siano motivi per includere tali vettori in detto elenco. I rappresentanti della Commissione hanno incontrato il ministro dei Trasporti indonesiano e rappresentanti della DGCA dell'Indonesia, del comitato per la sicurezza del trasporto nazionale e dei vettori aerei interessati. I vettori hanno fornito una buona panoramica dei loro sistemi di gestione della sicurezza e dell'applicazione da parte loro delle norme di sicurezza internazionali.

(44) Con lettera del 31 marzo 2015, la DGCA ha fornito informazioni esaustive sulle azioni correttive in corso d'opera finalizzati a risolvere i problemi evidenziati dall'ICAO. La DGCA ha inoltre fornito informazioni relative alla sorveglianza in materia di sicurezza dei vettori aerei in questione. Dopo aver analizzato le informazioni ricevute, la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti concernenti la sorveglianza in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Indonesia e l'attuale elenco di possessori di certificato di operatore aereo in Indonesia.

(45) A questa richiesta di delucidazioni è stato risposto per lettera il 13 maggio 2015. Sono state fornite informazioni sul programma di sorveglianza e supervisione dei vettori aerei attualmente non soggetti a divieto operativo, vale a dire *PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua* e *Indonesia Air Asia*, in base alle quali si è concluso che la DGCA esercita una supervisione su questi vettori per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza e che non si è in possesso di informazioni concernenti la sicurezza che giustifichino un'eventuale decisione di imporre un divieto operativo.

(46) Nella medesima lettera la DGCA dell'Indonesia ha comunicato alla Commissione che ai vettori *Mandala Airlines* (n. AOC 121-005), *Merpati Nusantara Airlines* (n. AOC 121-002), *Sky Aviation* (n. AOC 121-028 e 135-044) e *Republik Express* (n. AOC 121-040) è stato revocato il certificato di operatore aereo. Il nominativo del vettore *Mandala Airlines* andrebbe pertanto espunto dall'elenco dei vettori indonesiani non soggetti a divieto, mentre *Merpati Nusantara Airlines*, *Sky Aviation* e *Republik Express* andrebbero cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(47) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di cancellare il vettore *Mandala Airlines* dall'elenco dei vettori non soggetti a divieto e i vettori *Merpati NusantaraAirlines*, *Sky Aviation* e *Republik Express* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Iran

(48) Il vettore *Iran Air*, certificato dall'organizzazione dell'aviazione civile della Repubblica islamica dell'Iran, è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 il 30 marzo 2010 ([1]). Dopo una visita di valutazione in loco dell'Unione, le restrizioni operative per la flotta di *Iran Air* sono state ulteriormente specificate il 5 luglio 2010 ([2]).

(49) *Iran Air* ha fornito alla Commissione informazioni, corredate di documentazione, sulla sua flotta attuale e ha chiesto di escludere gli aeromobili del tipo A320 dalle restrizioni operative, onde poter operare con tali aeromobili nell'Unione. Ad oggi non è stato tuttavia possibile verificare, nell'ambito di una riunione tecnica e/o di una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, le prove fornite. Non è quindi possibile al momento decidere di consentire alla *Iran Air* di svolgere attività con aeromobili del tipo A320.

(50) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori aerei certificati in Iran.

Vettori aerei del Kazakhstan

(51) La Commissione continua a monitorare l'applicazione da parte del Kazakhstan del piano di azioni correttive facente seguito alla missione di convalida coordinata («ICVM») 2014 dell'ICAO nel paese. La ICVM ha confermato la risoluzione di una criticità significativa in materia di sicurezza afferente il settore dell'aeronavigabilità e i progressi generali compiuti nell'applicazione delle norme di sicurezza internazionali. L'ICAO ha tuttavia riscontrato gravi lacune riguardanti le operazioni di volo e ha addirittura ritenuto acuita la criticità significativa in materia di sicurezza relativa a questo settore.

(52) Il 27 aprile 2015 si sono tenute consultazioni tecniche con il comitato per l'aviazione civile del Kazakhstan («CAC») per consentire a quest'ultimo di fornire alla Commissione informazioni aggiornate sulle sue attività di supervisione e sulle sue priorità a breve e a medio termine. Secondo le informazioni fornite dal CAC, sono state intraprese alcune azioni correttive. Altre azioni correttive si trovano in diversi stadi di realizzazione. Secondo quanto comunicato dal CAC, le priorità per il 2015 riguardano l'adozione di una procedura di certificazione degli operatori aerei in cinque fasi, la messa a punto di procedure di approvazione speciali, l'assunzione di ulteriore personale tecnico, la messa a punto e l'attuazione di un programma di sorveglianza della sicurezza e di un programma di ispezioni, l'adozione di nuove liste di controllo per le ispezioni e le verifiche, la formazione degli ispettori e il conferimento ad essi di poteri che consentano loro di svolgere le funzioni di sorveglianza e di controllo cui sono preposti.

(53) Durante le consultazioni tecniche il vettore *Air Astana* ha comunicato di essere stato ricertificato dal CAC nell'aprile 2015. Tale vettore ha inoltre trasmesso aggiornamenti periodici relativi alle sue operazioni di volo e alle sue attività di formazione e di manutenzione.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 273/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 25). Cfr. in particolare i punti da 41 a 49 dei considerando del presente regolamento.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2010 della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 9). Cfr. in particolare i punti da 60 a 71 dei considerando del presente regolamento.

(54) Nel corso delle consultazioni tecniche dell'aprile 2015, il vettore *SCAT Air Company* ha inoltre informato la Commissione di aver già superato un audit di sicurezza operativa dell'Associazione internazionale del trasporto aereo e di attendersi di ricevere da tale associazione un certificato di sicurezza operativa entro la fine del 2015, qualora sia posto correttamente rimedio alle inadempienze rilevate.

(55) Alla luce delle informazioni a disposizione della Commissione e dei colloqui svoltisi durante le consultazioni tecniche si è concluso che il Kazakhstan continua ad incontrare difficoltà nell'applicare le norme di sicurezza internazionali. La Commissione invita caldamente il CAC a intensificare i propri sforzi per applicare le norme di sicurezza internazionali e considera l'applicazione di tali norme un requisito indispensabile per poter valutare favorevolmente un ulteriore allentamento delle restrizioni attualmente applicate ai vettori aerei soggetti alla sorveglianza del CAC.

(56) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori del Kazakhstan.

(57) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi sugli aeromobili di *Air Astana* ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei del Libano

(58) Si stanno svolgendo consultazioni con la direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») del Libano al fine di poter confermare che il Libano sta attuando il piano di azioni correttive messo a punto in risposta alle risultanze e alla criticità significativa in materia di sicurezza rilevate nell'ambito della missione di convalida coordinata dell'ICAO del dicembre 2012.

(59) Il 9 aprile 2015 il consulente del ministro dei Trasporti del Libano, nel corso di una riunione a Bruxelles, ha informato la Commissione e l'AESA in merito all'istituzione di un comitato di autorità dell'aviazione civile. Egli ha inoltre fatto riferimento alle proposte di separazione delle funzioni di sorveglianza della sicurezza da quelle di fornitura di servizi, che attualmente sono entrambe organizzate in seno alla DGCA del Libano. Ulteriori informazioni sono state fornite sui provvedimenti presi dalla DGCA unitamente all'ICAO. Nel marzo 2015 si è svolta una missione del «Regional Office Safety Team» dell'ICAO finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento dei provvedimenti presi per correggere la criticità significativa in materia di sicurezza.

(60) Dando seguito al progetto «Mediterranean Aviation Safety Cell», la Commissione ha fornito dal settembre 2014 al marzo 2015 alla DGCA del Libano, attraverso l'AESA, assistenza tecnica per l'applicazione delle norme di sicurezza internazionali. Queste attività hanno aiutato la DGCA del Libano a porre in essere azioni correttive e a migliorare le procedure interne, i manuali e i libretti di istruzioni in preparazione di un miglioramento della struttura organizzativa.

(61) Le informazioni disponibili relative alla sicurezza non fanno propendere per un divieto o per restrizioni delle attività dei vettori aerei certificati in Libano. La Commissione ritiene tuttavia che la situazione debba continuare ad essere monitorata con attenzione. Occorre che proseguano le consultazioni con le autorità libanesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

(62) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori del Libano.

(63) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire ulteriormente a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Libia

(64) La Commissione continua ad essere preoccupata per la situazione della sicurezza aerea in Libia. Il governo riconosciuto dall'Unione ha designato una nuova autorità competente, la «LCAA» (autorità libica per l'aviazione civile). Alcune funzioni connesse alla sicurezza dell'aviazione, come l'emissione di avvisi agli aeronaviganti («NOTAM»), sono state assegnate dalla LCAA alle autorità competenti di altri Stati. La precedente autorità libica competente per l'aviazione civile, la «LYCAA», continua tuttavia ad operare e ad emettere NOTAM in aggiunta a quelli emessi a nome della LCAA. Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza aerea, in quanto i NOTAM emessi da tali organismi potrebbero contenere informazioni contrastanti relative al medesimo spazio aereo o ai medesimi aeroporti.

(65) La Commissione ha preso contatto con la LCAA ma non ha ricevuto informazioni utili e verificabili sulla situazione in atto per quanto concerne la supervisione dell'aviazione civile o la situazione della sicurezza aerea in Libia.

(66) A causa dell'attuale situazione di incertezza e instabilità della Libia e delle capacità limitate della LCAA di esercitare una sorveglianza adeguata sui vettori aerei libici e di controllare i rischi imminenti per la sicurezza, si valuta che la Libia non sia in grado di adempiere ai propri obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea.

(67) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori della Libia.

Vettori aerei del Madagascar

(68) Le consultazioni con l'autorità competente del Madagascar (la «Aviation Civile de Madagascar», ACM) sono proseguite attivamente al fine di monitorare i progressi compiuti da tale autorità nell'assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Madagascar nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza.

(69) La Commissione, assistita dall'AESA, ha tenuto il 28 aprile 2015 una riunione di consultazione con l'ACM e i rappresentanti del vettore *Air Madagascar*. In tale occasione, l'ACM e il vettore hanno fornito informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del pertinente piano di azioni correttive e preventive adottate per affrontare le criticità in materia di sicurezza emerse nel febbraio 2014 in occasione della visita di valutazione dell'UE in Madagascar.

(70) In particolare, l'ACM ha riferito dei progressi compiuti nel campo della formazione degli ispettori, svolta nel quadro del programma di assistenza tecnica dell'ICAO (SAFE), e ha dichiarato di ritenere che all'epoca della riunione in questione lo stadio di avanzamento della formazione necessaria agli attuali ispettori qualificati per consentire all'ACM di raggiungere un livello accettabile di adempimento dei suoi obblighi di sorveglianza fosse pari al 65 %. Se il programma di sorveglianza del 2014 era stato realizzato con l'aiuto di terzi, l'ACM ritiene di poter dimostrare la propria capacità di adempiere agli obblighi di supervisione con il programma di sorveglianza del 2015. L'ACM ha inoltre comunicato di aver recentemente deciso di sospendere il certificato di operatore aereo dei vettori *Aeromarine*, *Henri Fraise Fils Transport Aérien* e *Insolite Travel Fl* e l'approvazione dell'organizzazione di addestramento Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. L'ACM ha infine sottolineato che era in corso il controllo a distanza dell'ICAO degli elementi critici da 1 a 5 di un sistema di sorveglianza della sicurezza, il cui completamento è previsto entro il luglio 2015.

(71) Oltre alle informazioni sul suo piano di azioni preventive e correttive, il vettore aereo *Air Madagascar* ha fornito i dati più recenti relativi alla sua flotta e in particolare ha comunicato che stava valutando l'acquisto di un terzo aeromobile del tipo ATR 72-600 e che prevedeva di sostituire i due aeromobili del tipo Boeing 737-300 con aeromobili del tipo Boeing 737-700 nel quarto trimestre del 2015.

(72) La Commissione ha preso atto delle informazioni fornitele dall'ACM e dal vettore *Air Madagascar* e ha accolto con favore i progressi compiuti dall'ACM e dal vettore *Air Madagascar* nell'istituzione di nuovi processi o nel miglioramento di quelli esistenti. La Commissione sottolinea tuttavia con forza la necessità che le due organizzazioni

abbiano la capacità di dare effettiva attuazione a tali processi e raccomanda di procedere un passo alla volta e di evitare i processi attuati solo in parte, come rilevato nel corso della visita di valutazione dell'Unione effettuata in Madagascar nel febbraio 2014.

(73) L'ACM aveva informato la Commissione l'8 maggio 2015 che il vettore aereo *Air Madagascar* aveva presentato richiesta di aggiungere l'aeromobile del tipo Airbus A340-300 con marca di immatricolazione 5R-EAA all'elenco degli aeromobili della società che già figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(74) Il 29 maggio 2015 il ministro del Turismo, dei trasporti e della meteorologia del Madagascar ha espresso il desiderio che nel corso della riunione del giugno 2015 del comitato per la sicurezza aerea fosse riesaminata la situazione dei due aeromobili del tipo Airbus A340-300. Se tuttavia non fosse possibile completare la procedura di riesame dell'eventuale cancellazione del vettore aereo *Air Madagascar* dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 prima della riunione del giugno 2015, egli sosterrebbe la richiesta presentata da *Air Madagascar* di includere gli aeromobili del tipo Airbus A340-300 con marca di immatricolazione 5R-EAA nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(75) In considerazione della gravità delle risultanze della visita di valutazione dell'UE in Madagascar del febbraio 2014, la Commissione ritiene che nella sostanza le condizioni che consentirebbero tale inclusione non differiscano dalle condizioni che devono essere soddisfatte affinché sia possibile eliminare il vettore aereo *Air Madagascar* dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. Alla luce del riesame delle informazioni fornite dall'ACM e da *Air Madagascar* dopo la riunione del 28 aprile 2014, volte a sostenere l'inclusione degli aeromobili del tipo Airbus A340-300 con marca di immatricolazione 5R-EAA nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006, non si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte.

(76) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori del Madagascar.

Vettori aerei della Repubblica islamica di Mauritania

(77) Il 24 febbraio 2015 si è tenuta a Bruxelles una riunione tecnica cui hanno partecipato rappresentanti di Commissione, AESA e vari Stati membri, nonché dell'autorità responsabile dell'aviazione civile della Mauritania, la «Agence nationale de l'aviation civile», e del vettore aereo *Mauritania Airlines International* («MAI»). La Agence nationale de l'aviation civile ha illustrato la situazione della sicurezza in Mauritania e il suo piano nazionale per la sicurezza, sottolineando i buoni risultati ottenuti nell'audit dell'ICAO e in particolare l'alto livello riscontrato di applicazione effettiva delle norme di sicurezza internazionali. La MAI ha invece spiegato come ha risposto ai risultati del recente SAFA e ha annunciato di essere intenzionata a sottoporsi alla procedura di registrazione per l'audit di sicurezza operativa dell'Associazione internazionale del trasporto aereo. Ha altresì confermato di aver interrotto, per motivi economici, i voli verso alcune destinazioni dell'Unione e di essere intenzionata a sviluppare un network regionale in collaborazione con un vettore aereo dell'Unione. Conseguentemente la MAI ha anche deciso di modificare la composizione della sua flotta per operare con aeromobili di dimensioni minori aumentando la frequenza dei voli.

(78) L'analisi dell'AESA dell'ultimo SAFA ha evidenziato un miglioramento della situazione, nel senso che si è riscontrato un minor numero di carenze nell'ambito dei controlli SAFA nell'Unione, anche se alcuni Stati membri hanno sottolineato che l'inserimento nella flotta della MAI di un nuovo tipo di aeromobile, lo Embraer ERJ145, non è avvenuto secondo modalità soddisfacenti. Dal 10 al 14 marzo 2015 si è tenuto a Nouakchott l'audit preliminare di sicurezza operativa dell'Associazione internazionale del trasporto aereo, del quale l'Agence nationale de l'aviation civile e la MAI hanno fornito alla Commissione i risultati. Alla luce di tali risultati si può concludere che le norme di sicurezza internazionali sono state applicate in misura accettabile e che non vi sono elementi che lascino supporre la presenza di carenze particolarmente allarmanti in tema di sicurezza.

(79) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori della Repubblica islamica di Mauritania.

(80) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire ulteriormente a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Mozambico

(81) Durante i mesi di novembre e dicembre 2014 si è svolta una missione di convalida coordinata dell'ICAO finalizzata a convalidare i progressi compiuti nell'attuazione del piano di azioni correttive dell'autorità competente per l'aviazione civile del Mozambico, lo «Instituto de Aviação Civil de Moçambique» («IACM»). La missione di convalida coordinata dell'ICAO ha avuto per oggetto la legislazione sull'aviazione civile in Mozambico, l'organizzazione interna dell'IACM, gli aeroporti e gli aiuti a terra e i servizi di navigazione aerea del Mozambico. La relazione sulla missione di convalida coordinata dell'ICAO è stata pubblicata sul sito Internet dell'ICAO il 5 maggio 2015.

(82) Riconoscendo i progressi compiuti dalla IACM nella correzione delle carenze individuate dall'ICAO, nonché lo sforzo della stessa IACM per completare la realizzazione di un sistema di trasporto aereo conforme alle norme di sicurezza internazionali, si era previsto di effettuare una missione UE di valutazione della sicurezza nel 2015.

(83) La missione di valutazione dell'Unione riguardante il Mozambico si è svolta nell'aprile 2015, con la partecipazione di esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. Hanno costituito oggetto di valutazione la legislazione primaria in materia di trasporto aereo e i regolamenti dell'aviazione civile, l'organizzazione interna della IACM, la formazione e la certificazione del personale, la supervisione dell'aeronavigabilità e quella delle attività degli aeromobili.

(84) La missione di valutazione dell'Unione ha chiarito che il quadro giuridico vigente si discosta in vari punti dalle norme di sicurezza internazionali. La legge di base riveduta sull'aviazione, che contiene le modifiche che correggeranno gli scostamenti rilevati, è in attesa di approvazione da parte dei poteri pubblici. Sono in vigore regolamenti specifici legali e tecnici, che però mancano di completezza e di coerenza. Anche la revisione degli statuti della IACM, che conferisce a quest'ultima la necessaria autonomia finanziaria e operativa e pone rimedio alle carenze riscontrate in questo ambito, è in attesa di approvazione da parte dei poteri pubblici. Se è stata ormai effettuata la maggior parte delle assunzioni di personale e sono state attuate alcune delle modifiche organizzative previste, resta ancora da completare una parte significativa degli interventi cui è necessario dare attuazione.

(85) Nell'ambito della missione di valutazione dell'Unione sono state inoltre riscontrate debolezze e carenze in vari settori operativi della IACM, fra cui la formazione e la certificazione del personale, la supervisione dell'aeronavigabilità e la supervisione delle attività degli aeromobili. Per quanto concerne i tre operatori che, a titolo di campione pertinente dell'Unione, hanno ricevuto la visita della squadra di ispettori dell'Unione, sono state rilevate gravi lacune nella tenuta dei registri, inadeguatezza dei manuali, meccanismi organizzativi carenti e cattive pratiche di manutenzione. Mentre alcune di queste lacune sono interamente imputabili agli operatori, molte di esse sembrano poter essere ricondotte alla mancanza di un'adeguata sorveglianza da parte delle autorità.

(86) D'altro canto, la IACM ha dimostrato un fermo impegno a proseguire il lavoro finalizzato a conseguire il suo obiettivo ultimo di disporre di un sistema di trasporto aereo conforme alle norme di sicurezza internazionali e continua a beneficiare a livello governativo di pieno sostegno e piena approvazione. La IACM avrà però anche bisogno, per il periodo a venire, di un orientamento professionale, competente e imparziale. A tale proposito la Commissione si sta preparando, d'intesa con la IACM e l'AESA, a fornire assistenza tecnica per contribuire a correggere le carenze che ancora sussistono e a concludere il processo di rafforzamento delle capacità interne indispensabili per raggiungere la necessaria sostenibilità.

(87) La missione di valutazione dell'UE ha permesso alla Commissione di concludere che, sebbene la IACM abbia compiuto importanti passi avanti nell'applicazione delle norme di sicurezza internazionali, il sistema di sorveglianza della sicurezza in Mozambico presenta ancora gravi carenze. Alla luce delle norme di sicurezza internazionali, la capacità della IACM di controllare le attività dell'aviazione civile in Mozambico non è ancora, in questa fase, a un livello adeguato. Non sussistono quindi prove sufficienti a far propendere per una decisione di allentamento del divieto operativo riguardante tutti i vettori aerei certificati in Mozambico.

(88) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori del Mozambico.

Vettori aerei delle Filippine

(89) Tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica delle Filippine sono stati iscritti nel marzo 2010 nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 ([1]) sulla base di prove verificate attestanti una capacità insufficiente delle autorità responsabili della supervisione di tali vettori di rimediare alle carenze in materia di sicurezza. Non sono state inoltre fornite prove sufficienti a dimostrare il rispetto delle norme di sicurezza internazionali vigenti e delle pratiche raccomandate da parte dei vettori aerei certificati nella Repubblica delle Filippine.

(90) Nel luglio 2013, il nominativo del vettore aereo *Philippine Airlines* è stato cancellato dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 ([2]). Nell'aprile 2014, dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 ([3]) è stato espunto anche il nominativo del vettore aereo *Cebu Pacific Air*. Queste due decisioni sono state prese in seguito a una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione avvenuta nel giugno 2013, al miglioramento della sorveglianza in materia di sicurezza dei suddetti vettori svolta dall'autorità per l'aviazione civile delle Filippine («CAAP») e alla capacità di tali vettori di rispettare effettivamente le norme di sicurezza internazionali. Nell'aprile 2014, inoltre, l'amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti ha annunciato la propria decisione di migliorare lo status di conformità delle Filippine portandolo dalla categoria 2 alla categoria 1, nell'ambito del suo programma di valutazione della sicurezza aerea internazionale.

(91) Il 10 marzo 2015 si sono tenute consultazioni tecniche tra esperti della Commissione, dell'AESA, di uno Stato membro e alti rappresentanti della CAAP, nonché i rappresentanti di tre vettori aerei certificati nelle Filippine: *Zest Airways Inc. (Dba «Air Asia Zest»), Air Philippines Corporation* e *South East Asian Airlines (SEAir) Inc*. La CAAP ha fatto il punto sui miglioramenti in atto in ambito organizzativo, fra cui la riorganizzazione del proprio servizio ispezioni dei parametri di volo e alcuni aspetti della formazione destinata agli ispettori. Ha inoltre fornito informazioni sull'attività di sorveglianza in materia di sicurezza da essa svolta nei confronti dei seguenti vettori aerei: *Air Asia Zest, Air Philippines Corporation* e *South East Asian Airlines (SEAir) Inc*. Per quanto concerne appunto l'attività di sorveglianza in materia di sicurezza svolta dalla CAAP, le informazioni rese note alla riunione riguardavano anche il programma annuale minimo di ispezioni richiesto per ciascun vettore e dettagli specifici concernenti le attività di sorveglianza relative a ciascuno di essi. Alla riunione la CAAP ha anche aggiornato gli altri partecipanti in merito all'attuazione del programma statale di sicurezza delle Filippine, fornendo informazioni specifiche sul programma statale di sicurezza delle piste delle Filippine e sul relativo programma di formazione e preparazione. La CAAP ha anche aggiornato i partecipanti relativamente all'uscita di pista di un aeromobile di *Air Asia Zest*, avvenuta il 30 dicembre 2014.

(92) In occasione delle consultazioni tecniche del 10 marzo 2015, ciascuno dei vettori *Air Asia Zest, Air Philippines Corporation* e *South East Asian Airlines (SEAir) Inc*. ha illustrato le modalità di svolgimento delle proprie attività. Le informazioni fornite dai vettori hanno riguardato anche dettagli della struttura organizzativa e il funzionamento dei rispettivi servizi deputati alla sicurezza e alla qualità, nonché la flotta, la mitigazione delle criticità in materia di sicurezza e aspetti della garanzia di qualità interna. Ciascun vettore ha inoltre illustrato i propri programmi di monitoraggio dei dati di volo.

(93) Sulla base delle prove presentate in occasione delle consultazioni tecniche è stata organizzata per l'aprile 2015 una visita di valutazione dell'Unione nelle Filippine. Alla visita di valutazione hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. La visita si è svolta presso gli uffici della CAAP nonché, a titolo di campione, presso i seguenti vettori certificati nelle Filippine: *Air Asia Inc., Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc., Magnum Air (Skyjet) Inc., South East Asian Airlines (SEAir) Inc.* e *South East Asian Airlines (SEAIR) International*.

(94) Dalle prove presentate durante la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione è risultato fra l'altro che il servizio ispezioni dei parametri di volo dispone di un organico di 173 persone direttamente impiegate in compiti di certificazione e di sorveglianza. Le prove raccolte hanno confermato che gli ispettori della manutenzione e delle operazioni principali sono sufficientemente esperti da essere in grado di svolgere una sorveglianza efficace e che hanno seguito un percorso di formazione ufficiale sulle loro responsabilità di sorveglianza. Per assistere i propri ispettori nell'espletamento delle funzioni di sorveglianza, la CAAP ha realizzato una serie di ausili al lavoro degli ispettori comprendenti liste di controllo strutturate, documentazione tecnica orientativa della CAAP, moduli di ispezione e documentazione di riferimento per la sorveglianza.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 273/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 25). Cfr. in particolare i punti da 74 a 87 dei considerando del presente regolamento.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 54). Cfr. in particolare i punti da 80 a 94 dei considerando del presente regolamento.

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014 (GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 16). Cfr. in particolare i punti da 102 a 119 dei considerando del presente regolamento.

(95) Nel corso della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, la CAAP ha anche dimostrato di servirsi di una banca dati sulla sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile (CASORT) per facilitare la pianificazione del programma annuale minimo di ispezioni richiesto. Per permettere ai singoli ispettori di stilare un piano di sorveglianza strutturato, la CAAP pubblica linee guida apposite per i programmi di ispezione e sorveglianza a livello nazionale contenenti opzioni per ispezioni mirate ai titolari di certificato di operatore aereo («COA») inadempienti. Per quanto riguarda la certificazione COA e il suo rinnovo, la CAAP ha pubblicato un apposito manuale di amministrazione e certificazione degli operatori aerei. Nel corso della visita di valutazione da parte dell'Unione sono stati effettuati controlli a campione dei fascicoli relativi alla certificazione e al rinnovo di 9 vettori aerei certificati dalla CAAP, fra cui tutti i vettori che avevano ricevuto la visita della squadra di ispettori dell'UE. È stato inoltre osservato che ispettori della CAAP avevano svolto specifiche attività di sorveglianza secondo modalità di programmazione e operative soddisfacenti.

(96) A titolo di campione pertinente di vettori aerei certificati nelle Filippine, nell'ambito della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione sono stati visitati sette vettori. In questo campione rientravano i quattro principali vettori aerei certificati nelle Filippine, che tuttora figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. Scopo della visita era verificare il loro grado di conformità alle norme di sicurezza internazionali. In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 2111/2005, inoltre, con la visita si mirava a valutare la volontà e la capacità di ciascuno di questi vettori di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza. Attraverso le visite ai vettori si è giunti principalmente alla conclusione che non vi è stata mancanza di volontà né in generale incapacità di rimediare alle carenze in materia di sicurezza.

(97) Per quanto concerne la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, in riferimento ai criteri comuni di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 2111/2005 si è concluso che l'autorità per l'aviazione civile delle Filippine è disposta a correggere, ed è in grado di farlo, le carenze in materia di sicurezza ed è dotata di sufficiente capacità per applicare e, se necessario, far osservare le pertinenti norme internazionali in materia di sicurezza, compresi i regolamenti dell'aviazione civile delle Filippine.

(98) Il comitato per la sicurezza aerea ha sentito la CAAP il 10 giugno 2015. In tale occasione, a titolo di campione pertinente sono stati sentiti anche tre vettori aerei certificati nelle Filippine [*Air Asia Zest*, *Air Philippines Corporation* e *Cebgo Inc.*, ex *South East Asian Airlines (SEAir) Inc.*].

(99) La CAAP ha illustrato al comitato l'attuale struttura organizzativa del suo servizio ispezioni dei parametri di volo, ha fornito dati relativi al personale adibito a mansioni di sorveglianza della sicurezza e ha tracciato una panoramica dell'attività di volo nelle Filippine. Ha altresì riferito di essere responsabile della sorveglianza di 36 titolari di COA, nove dei quali classificati come operatori di aeromobili di grandi dimensioni. La CAAP ha anche fornito una sintesi delle attività di sorveglianza previste per il 2015 relativamente ai tre vettori che hanno partecipato all'audizione e ha sottolineato il suo impegno quale autorità competente delle Filippine a proseguire sulla strada del miglioramento continuo.

(100) Nella sua presentazione, la CAAP ha tracciato una sintesi del suo piano di azioni correttive con riguardo alle osservazioni formulate dalla squadra di ispettori dell'UE in occasione della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione. Fra le azioni correttive illustrate rientravano quelle incentrate su alcune questioni prioritarie quali il rafforzamento del programma di formazione degli ispettori della CAAP, il miglioramento dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione, l'adozione di ulteriori misure per migliorare la competenza degli ispettori e l'impegno a proseguire l'opera di normazione della sorveglianza della sicurezza. La CAAP ha inoltre illustrato aspetti specifici relativi al miglioramento dell'infrastruttura, fra cui misure connesse al suo programma statale di sicurezza delle piste.

(101) *Air Philippines Corporation* ha informato i presenti sulla sua struttura organizzativa, sui programmi per la sua flotta aerea e su questioni relative al suo sistema di gestione della sicurezza. Ha inoltre riferito in merito alla struttura delle sue riunioni sulla sicurezza, alla gestione e alle comunicazioni in materia di sicurezza e al suo programma di monitoraggio dei dati di volo, illustrando fra l'altro le modalità di esecuzione del monitoraggio continuo delle azioni di mitigazione. *Air Philippines Corporation* ha anche reso noti particolari di come garantisce la sicurezza e di come applica le procedure di gestione delle modifiche, riferendo altresì in merito ai provvedimenti presi a seguito delle osservazioni di cui è stata fatta oggetto in occasione della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione.

(102) *Cebgo Inc.* ha illustrato aspetti della sua struttura di gestione, del sistema di gestione della sicurezza, del programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, del programma di gestione dei dati di volo, del sistema di gestione della qualità e del controllo dell'aeronavigabilità e della manutenzione. Ha inoltre reso noti i suoi obiettivi per il 2015 in tema di sicurezza e ha presentato elementi probatori concernenti il suo processo di comunicazione in materia di sicurezza. *Cebgo Inc.* ha illustrato le sue cinque priorità in tema di sicurezza e le azioni intraprese in relazione ad esse. Il vettore ha inoltre riassunto i provvedimenti presi a seguito delle osservazioni di cui è stato fatto oggetto in occasione della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione.

(103) *Air Asia Zest* ha fornito informazioni sulla sua flotta, sulla sua struttura organizzativa e sul suo servizio per la gestione della sicurezza e della qualità, illustrando i suoi obiettivi ambiziosi, il processo di comunicazione in materia di sicurezza, il programma di analisi dei dati di volo e le cinque priorità in tema di sicurezza. Il vettore ha inoltre riassunto i provvedimenti presi a seguito delle osservazioni di cui è stato fatto oggetto in occasione della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione.

(104) In base all'insieme delle informazioni disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione e le informazioni raccolte nell'ambito dell'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, la Commissione ritiene che la CAAP abbia ottenuto miglioramenti duraturi nell'arco di un certo periodo di tempo. Ha inoltre riconosciuto che alla CAAP non manca la volontà di collaborare in modo continuativo con la Commissione e che questa è trasparente nel riconoscere la necessità di continuare a migliorare anche in futuro la supervisione della sicurezza e le procedure di sorveglianza. Si ritiene che la CAAP abbia la capacità di adempiere alle proprie responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei vettori aerei certificati nelle Filippine. In occasione dell'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, la CAAP si è impegnata a mantenere un dialogo continuo con la Commissione sul tema della sicurezza, anche attraverso ulteriori riunioni se e quando ritenuto necessario dalla Commissione.

(105) La Commissione ha osservato che tutti e tre i vettori aerei certificati nelle Filippine che, a titolo di campione, erano stati invitati a comparire di fronte al comitato per la sicurezza aerea hanno dimostrato di possedere requisiti soddisfacenti e di essere in grado di fornire informazioni specifiche sulla sicurezza delle operazioni che svolgono. La Commissione reputa che le prove ad essa sottoposte siano sufficienti a dimostrare il rispetto delle norme di sicurezza internazionali vigenti e delle pratiche raccomandate da parte dei vettori aerei certificati nella Repubblica delle Filippine.

(106) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di cancellare tutti i vettori certificati nella Repubblica delle Filippine dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(107) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità di tutti i vettori aerei delle Filippine alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora dai risultati di tali ispezioni, o da qualsiasi altra informazione pertinente, dovesse emergere che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta a intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Federazione russa

(108) La Commissione, l'AESA e gli Stati membri hanno continuato a monitorare da vicino le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati nella Federazione russa e operanti nell'Unione, anche mediante l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi sui vettori aerei russi, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(109) Il 23 marzo 2015 la Commissione, assistita dall'AESA, ha incontrato i rappresentanti dell'agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA»). Lo scopo della riunione era quello di rivedere le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei russi durante le ispezioni di rampa SAFA per il periodo compreso tra il 10 marzo 2014 e il 9 marzo 2015 e di individuare i casi che richiedono un'attenzione specifica. Nel corso della riunione, la FATA si è impegnata a seguire certi casi di inadempienza che non erano stati ancora adeguatamente corretti e di aggiornare la Commissione sulla situazione prima della fine di maggio.

(110) La FATA ha comunicato alla Commissione di monitorare, a causa dell'espansione del sistema SAFA, anche le prestazioni SAFA di vettori aerei russi in alcuni paesi terzi. La FATA ha inoltre reso noto di aver dato mandato a nuovi ispettori per la sicurezza di occuparsi dei vettori che non hanno ancora posto rimedio alle lacune rilevate in occasione delle ispezioni svoltesi nell'ambito del programma SAFA. La FATA si attende che tale vigilanza possa migliorare ulteriormente la velocità di risposta e la qualità delle azioni correttive degli operatori. La FATA ha inoltre informato la Commissione in merito alle più recenti sospensioni e revoche di certificati di operatore aereo di propria competenza.

(111) Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che non fosse necessaria un'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati nella Federazione russa.

(112) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori della Federazione russa.

(113) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei della Federazione russa alle norme di sicurezza internazionali, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(114) Qualora tali ispezioni dovessero evidenziare un rischio imminente per la sicurezza derivante dall'inosservanza delle pertinenti norme di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta a prendere misure nei confronti di vettori aerei della Federazione russa a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Sudan

(115) In base ai contatti periodici tra l'autorità per l'aviazione civile sudanese («SCAA») e la Commissione, risulta che la SCAA abbia compiuto buoni progressi per quanto riguarda le sue attività di sorveglianza dei vettori aerei certificati in Sudan. La SCAA ha inoltre informato la Commissione del fatto che alcuni vettori aerei hanno compiuto notevoli progressi per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza internazionali.

(116) La SCAA ha accettato di ricevere una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione nell'ottobre 2015. Tale visita è stata programmata al fine di verificare le informazioni fornite dalla SCAA e di raccogliere ulteriori informazioni a sostegno di un'eventuale decisione riguardante i vettori aerei certificati in Sudan. Per il momento le informazioni disponibili non sono sufficienti a motivare una decisione concernente i vettori aerei certificati in Sudan.

(117) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori del Sudan.

Vettori aerei della Thailandia

(118) L'ICAO ha effettuato nel gennaio 2015 nel Regno di Thailandia un audit completo di Continuous Monitoring Approach (CMA) nell'ambito dello Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). Nel complesso è risultato che in Thailandia il livello di applicazione effettiva delle norme di sicurezza internazionali si colloca nettamente al di sotto della media mondiale. Stanti i risultati dell'audit, l'ICAO ha emanato una criticità significativa in materia di sicurezza relativa alla certificazione degli operatori aerei, in particolare all'autorizzazione di procedure operative specifiche. Il dipartimento dell'aviazione civile («DCA») della Thailandia ha presentato all'ICAO un piano di azioni correttive mirato a risolvere le carenze riscontrate.

(119) Il DCA ha contattato l'Unione europea e l'AESA per chiedere assistenza tecnica al fine di poter porre rimedio alle lacune evidenziate dall'ICAO. Una missione di assistenza tecnica alla Thailandia è stata effettuata dall'AESA nell'aprile 2015, mentre ulteriore assistenza tecnica e cooperazione saranno fornite nei prossimi mesi.

(120) Alla luce dei risultati dell'audit dell'ICAO e delle raccomandazioni della missione di assistenza tecnica, il DCA della Thailandia e il vettore aereo *Thai Airways International* sono stati invitati a partecipare a consultazioni tecniche a Bruxelles per raccogliere ulteriori informazioni sulle azioni correttive di breve, medio e lungo periodo del DCA. Il DCA della Thailandia e *Thai Airways International* hanno accettato l'invito e hanno trasmesso in modo trasparente tutte le informazioni richieste prima della riunione.

(121) In occasione delle consultazioni tecniche, che si sono svolte il 3 giugno 2015, il DCA e *Thai Airways International* hanno dimostrato impegno e volontà di fornire la maggior quantità possibile di informazioni. Il DCA ha sottolineato che il governo della Thailandia è ben consapevole dell'importanza della sicurezza dell'aviazione civile e si è impegnato a fornire i mezzi necessari per migliorare il sistema di sorveglianza in materia di sicurezza del DCA della Thailandia, che sarà presto riorganizzato e diventerà l'autorità per l'aviazione civile della Thailandia, venendo a disporre di risorse finanziarie considerevolmente maggiori.

(122) *Thai Airways International* ha illustrato in modo chiaro il suo sistema di gestione della sicurezza e della qualità. Il vettore ha inoltre dimostrato di essere in grado di garantire adeguata conformità alle norme di sicurezza internazionali.

(123) La Commissione è del parere che le informazioni disponibili relative alla sicurezza non facciano propendere per un divieto o per restrizioni delle attività dei vettori aerei certificati in Thailandia. La Commissione ritiene tuttavia che la situazione debba continuare ad essere monitorata con attenzione.

(124) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori della Thailandia.

(125) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Thailandia, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

(126) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti causati dalla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire ulteriormente a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dello Yemen

(127) Con lettera del 10 aprile 2015 la Commissione ha chiesto all'autorità meteorologica e dell'aviazione civile («CAMA») yemenita se il deterioramento della situazione della sicurezza nello Yemen pregiudica la capacità della CAMA di sorvegliare la sicurezza dei vettori aerei certificati nello Yemen.

(128) Il 18 maggio 2015 il vettore *Yemen Airways* («*Yemenia*») ha comunicato alla Commissione di aver sospeso le sue operazioni alla fine di marzo del 2015 a causa del deterioramento della situazione nello Yemen. Nell'occasione *Yemenia* riferiva che i suoi aeromobili sono custoditi in vari luoghi al di fuori dello Yemen. Con lettera del 1º giugno 2015 la CAMA ha comunicato alla Commissione che gli aeromobili di *Yemenia* non si trovavano più nello Yemen e che intendeva coordinarsi con le autorità dell'aviazione degli Stati in cui erano situati gli aeromobili per chiarire le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. Nella medesima lettera la CAMA ha anche reso noto che, a causa del deterioramento della situazione della sicurezza, nello Yemen si stavano svolgendo poche attività di volo.

(129) In base alle informazioni della CAMA e di *Yemenia* si è concluso che, benché si dovesse continuare a monitorare attentamente la situazione, non vi fossero allo stato sufficienti elementi di prova per decidere di sottoporre a divieto i vettori aerei certificati nello Yemen.

(130) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori dello Yemen.

(131) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori certificati nello Yemen, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei dello Zambia

(132) Il 25 febbraio 2015 si è tenuta una riunione tecnica che ha visto la partecipazione di alti rappresentanti dell'autorità per l'aviazione civile dello Zambia («ZCAA»), della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. La ZCAA ha riassunto in modo esaustivo e chiaro i passi compiuti nell'ultimo anno per quanto riguarda il proprio sviluppo e l'assunzione di personale, nonché l'elaborazione di regolamenti sull'aviazione civile nello Zambia e il miglioramento della sorveglianza dei vettori aerei.

(133) La ZCAA sembra aver compiuto progressi rilevanti nella risoluzione di varie lacune evidenziate dall'ICAO e pare aver gettato solide basi per un'ulteriore messa a punto del sistema di controllo della sicurezza dell'aviazione civile dello Zambia. Secondo l'ICAO, tuttavia, resta ancora da intervenire su molti degli otto elementi critici che compongono un sistema di sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile.

(134) La ZCAA ha dichiarato che continuerà ad operare per dare attuazione alle norme di sicurezza internazionali. La Commissione intende svolgere ulteriori valutazioni al fine di determinare se sia possibile organizzare entro la fine di ottobre 2015 una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione tesa a verificare l'applicazione nello Zambia delle norme di sicurezza internazionali.

(135) Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente ai vettori dello Zambia.

Considerazioni finali

(136) Per quanto riguarda gli altri vettori aerei che figurano attualmente nell'elenco dell'Unione, la Commissione ha considerato l'opportunità di aggiornare l'elenco, concludendo tuttavia che ciò non fosse necessario. Si ritiene pertanto, in conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione relativamente a tali vettori.

(137) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconosce la necessità che le decisioni vengano prese rapidamente e, se del caso, con urgenza, date le implicazioni in termini di sicurezza. È pertanto essenziale, per la tutela delle informazioni sensibili e per ridurre al minimo l'impatto commerciale, che le decisioni prese dalla Commissione nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni all'interno dell'Unione siano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrino in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(138) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(139) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

(1) L'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato A del presente regolamento.

(2) L'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI [1]

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica islamica di Afghanistan**
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
PAMIR AIRLINES	Sconosciuto	PIR	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di *TAAG Angola Airlines*, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti:			**Repubblica d'Angola**
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola

[1] I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica del Benin**
AERO BENIN	PEA N. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS	AEB	Repubblica del Benin
AFRICA AIRWAYS	Sconosciuto	AFF	Repubblica del Benin
ALAFIA JET	PEA N. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS	Sconosciuto	Repubblica del Benin
BENIN GOLF AIR	PEA N. 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS	BGL	Repubblica del Benin
BENIN LITTORAL AIRWAYS	PEA N. 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS	LTL	Repubblica del Benin
COTAIR	PEA N. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS	COB	Repubblica del Benin
ROYAL AIR	PEA N. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS	BNR	Repubblica del Benin
TRANS AIR BENIN	PEA N. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS	TNB	Repubblica del Benin
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica del Congo**
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (DRC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica democratica del Congo (DRC)**
AIR FAST CONGO	409/CAB/MIN/TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/TVC/2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
KIN AVIA	409/CAB/MIN/TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (DRC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SERVE AIR	004/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza delle norme, compresi i seguenti:			**Gibuti**
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Guinea equatoriale**
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
PUNTO AZUL	2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
TANGO AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Eritrea**
ERITREAN AIRLINES	AOC N. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	AOC N. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di *Afrijet* e *SN2AG*, ripresi nell'allegato B, compresi i seguenti:			**Repubblica gabonese**
AFRIC AVIATION	010/MTAC/ANAC-G/DSA	EKG	Repubblica gabonese
ALLEGIANCE AIR TOURIST	007/MTAC/ANAC-G/DSA	LGE	Repubblica gabonese
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N. R.T)	008/MTAC/ANAC-G/DSA	NRG	Repubblica gabonese
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/DSA	SKG	Repubblica gabonese
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/DSA	SVG	Repubblica gabonese
TROPICAL AIR-GABON	011/MTAC/ANAC-G/DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di *Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua* e *Indonesia Air Asia*, compresi i seguenti:			**Repubblica di Indonesia**
AIR BORN INDONESIA	135-055	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTATA	135-012	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ANGKASA SUPER SERVICES	135-050	LBZ	Repubblica di Indonesia
ASCO NUSA AIR	135-022	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	SQS	Repubblica di Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
AVIASTAR MANDIRI	121-043	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	VIT	Repubblica di Indonesia
BATIK AIR	121-050	BTK	Repubblica di Indonesia
CITILINK INDONESIA	121-046	CTV	Repubblica di Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica di Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica di Indonesia
DIRGANTARA AIR SERVICE	135-014	DIR	Repubblica di Indonesia
EASTINDO	135-038	ESD	Repubblica di Indonesia
ELANG LINTAS INDONESIA	135-052	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ELANG NUSANTARA AIR	135-053	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ENGGANG AIR SERVICE	135-045	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ERSA EASTERN AVIATION	135-047	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica di Indonesia
HEAVY LIFT	135-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR ASIA EXTRA	121-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	121-034	IDA	Repubblica di Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
JAYAWIJAYA DIRGANTARA	121-044	JWD	Repubblica di Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	JLB	Repubblica di Indonesia
KAL STAR	121-037	KLS	Repubblica di Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica di Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
KOMALA INDONESIA	135-051	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica di Indonesia
LION MENTARI AIRLINES	121-010	LNI	Repubblica di Indonesia
MANUNGGAL AIR SERVICE	121-020	MNS	Repubblica di Indonesia
MARTABUANA ABADION	135-049	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MATTHEW AIR NUSANTARA	135-048	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MY INDO AIRLINES	121-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NAM AIR	121-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	SJK	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA BUANA AIR	135-041	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PACIFIC ROYALE AIRWAYS	121-045	PRQ	Repubblica di Indonesia
PEGASUS AIR SERVICES	135-036	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica di Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica di Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica di Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica di Indonesia
SURVEI UDARA PENAS	135-006	PNS	Repubblica di Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
SURYA AIR	135-046	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	121-048	TNU	Repubblica di Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	TWT	Repubblica di Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica di Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	TVV	Repubblica di Indonesia
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica di Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica di Indonesia
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica di Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakhstan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di *Air Astana*, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti:			**Repubblica del Kazakhstan**
AIR ALMATY	AK-0483-13	LMY	Repubblica del Kazakhstan
ATMA AIRLINES	AK-0469-12	AMA	Repubblica del Kazakhstan
AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR	AK-0467-12	SAP	Repubblica del Kazakhstan
BEK AIR	AK-0463-12	BEK	Repubblica del Kazakhstan
BEYBARS AIRCOMPANY	AK-0473-13	BBS	Repubblica del Kazakhstan
BURUNDAYAVIA AIRLINES	KZ-01/001	BRY	Repubblica del Kazakhstan
COMLUX-KZ	KZ-01/002	KAZ	Repubblica del Kazakhstan
EAST WING	KZ-01/007	EWZ	Repubblica del Kazakhstan
EURO-ASIA AIR	AK-0472-13	EAK	Repubblica del Kazakhstan
FLY JET KZ	AK-0477-13	FJK	Repubblica del Kazakhstan
INVESTAVIA	AK-0479-13	TLG	Repubblica del Kazakhstan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
IRTYSH AIR	AK-0468-13	MZA	Repubblica del Kazakhstan
JET AIRLINES	KZ-01/003	SOZ	Repubblica del Kazakhstan
KAZAIR JET	AK-0474-13	KEJ	Repubblica del Kazakhstan
KAZAIRTRANS AIRLINE	AK-0466-12	KUY	Repubblica del Kazakhstan
KAZAVIASPAS	AK-0484-13	KZS	Repubblica del Kazakhstan
PRIME AVIATION	AK-0478-13	PKZ	Repubblica del Kazakhstan
SCAT	KZ-01/004	VSV	Repubblica del Kazakhstan
ZHETYSU AIRCOMPANY	AK-0470-12	JTU	Repubblica del Kazakhstan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica del Kirghizistan**
AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme			**Liberia**
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Libia**
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Mozambico responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica del Mozambico**
AERO-SERVIÇOS SARL	MOZ-08	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-07	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
COA — COASTAL AVIATION	MOZ-15	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CPY — CROPSPRAYERS	MOZ-06	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CRA — CR AVIATION LDA	MOZ-14	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
EMÍLIO AIR CHARTER LDA	MOZ-05	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-04	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA	MOZ-11	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
KAY — KAYA AIRLINES, LDA	MOZ-09	KYY	Repubblica del Mozambico
LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.	MOZ-01	LAM	Repubblica del Mozambico
MAKOND, LDA	MOZ-20	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX	MOZ-02	MXE	Repubblica del Mozambico
OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA	MOZ-17	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAF — SAFARI AIR LDA	MOZ-12	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA	MOZ-10	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-16	TTA	Repubblica del Mozambico
UNIQUE AIR CHARTER LDA	MOZ-13	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica del Nepal**
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Sao Tomé e Principe**
AFRICA'S CONNECTION	10/ AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/ AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Sierra Leone**
AIR RUM, LTD	SCONOSCIUTO	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	SCONOSCIUTO	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	SCONOSCIUTO	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	SCONOSCIUTO	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	SCONOSCIUTO	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Repubblica del Sudan**
ALFA AIRLINES	54	AAJ	Repubblica del Sudan
ALMAJAL AVIATION SERVICE	15	MGG	Repubblica del Sudan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
BADER AIRLINES	35	BDR	Repubblica del Sudan
BENTIU AIR TRANSPORT	29	BNT	Repubblica del Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Repubblica del Sudan
DOVE AIRLINES	52	DOV	Repubblica del Sudan
ELIDINER AVIATION	8	DND	Repubblica del Sudan
FOURTY EIGHT AVIATION	53	WHB	Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Repubblica del Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Repubblica del Sudan
KUSH AVIATION	60	KUH	Repubblica del Sudan
MARSLAND COMPANY	40	MSL	Repubblica del Sudan
MID AIRLINES	25	NYL	Repubblica del Sudan
NOVA AIRLINES	46	NOV	Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS	1	SUD	Repubblica del Sudan
SUN AIR COMPANY	51	SNR	Repubblica del Sudan
TARCO AIRLINES	56	TRQ	Repubblica del Sudan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			**Zambia**
ZAMBEZI AIRLINES	Z/ AOC/001/2009	ZMA	Zambia

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE [1]

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: 6 aeromobili del tipo Boeing B777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B737-700.	L'intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.	Repubblica d'Angola
AIR ASTANA [1]	AK-0475-13	KZR	Kazakhstan	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B767, aeromobili del tipo Boeing B757, aeromobili del tipo Airbus A319/320/321.	L'intera flotta, tranne: gli aeromobili all'interno della flotta di Boeing B767, come indicato nel COA; gli aeromobili all'interno della flotta di Boeing B757, come indicato nel COA; gli aeromobili all'interno della flotta di Airbus A319/320/321, come indicato nel COA.	Aruba (Regno dei Paesi Bassi)
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE [2]	002/MTAC/ANAC-G/DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa
IRAN AIR [3]	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	L'intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo Airbus A300, 8 aeromobili del tipo Airbus A310, 1 aeromobile del tipo Boeing B737.	L'intera flotta, tranne: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.	Repubblica islamica dell'Iran

[1] I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
AIR KORYO	GAC-AOC/KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea
AIR MADAGASCAR	5R-M01/2009	MDG	Madagascar	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737, aeromobili del tipo ATR 72/42 e 3 aeromobili del tipo DHC 6-300.	L'intera flotta, tranne: aeromobili all'interno della flotta di Boeing B737, come menzionato sul COA, aeromobili all'interno della flotta di ATR 72/42, come menzionato sul COA; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.	Repubblica del Madagascar

(1) Air Astana è autorizzata a utilizzare unicamente i tipi specifici di aeromobili indicati, a condizione che siano immatricolati ad Aruba e che tutte le modifiche al COA siano tempestivamente comunicate alla Commissione ed a Eurocontrol.
(2) Per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione Afrijet è autorizzata a utilizzare unicamente gli aeromobili specifici indicati.
(3) Iran Air è autorizzato ad operare con destinazione l'Unione utilizzando esclusivamente gli aeromobili indicati alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1015 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ([1])	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	32,3
	MA	145,0
	MK	33,9
	ZZ	70,4
0707 00 05	MK	20,6
	TR	111,1
	ZZ	65,9
0709 93 10	TR	110,1
	ZZ	110,1
0805 50 10	AR	113,0
	BO	143,4
	BR	107,1
	TR	102,0
	ZA	145,3
	ZZ	122,2
0808 10 80	AR	163,3
	BR	100,0
	CL	131,7
	NZ	142,4
	US	184,1
	ZA	118,9
	ZZ	140,1
0809 10 00	TR	270,4
	ZZ	270,4
0809 29 00	TR	344,4
	US	581,4
	ZZ	462,9

([1]) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1016 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ([2]) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dello stesso.

(3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale» e «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

(5) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014.

(6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
([2]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente paragrafo:

   «10. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1º gennaio 2015, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015:

   — Linea di bilancio 02.03.01: "Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale",

   — Linea di bilancio 12.02.01: "Attuazione e sviluppo del mercato interno".»;

2. Ai paragrafi 3 e 4, le parole «paragrafi da 5 a 9» sono sostituite da «paragrafi da 5 a 10».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Comitato misto SEE	*I segretari*
Il presidente	*del Comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *L 145 del 16 maggio 2014*)

Pagina 5, considerando 2, seconda frase:

anziché: «Tali disposizioni devono essere completate per quanto riguarda il contributo finanziario dei soci delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo ("organizzazione di produttori"), la commercializzazione dell'intera produzione attraverso l'organizzazione di produttori, l'esternalizzazione delle attività, le modalità di rendicontazione democratica, la fissazione di massimali per le spese di gestione e prevenzione delle crisi, le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi, alcuni elementi della procedura in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento e l'applicazione del regime del prezzo di entrata, nonché le condizioni per la costituzione della cauzione.»

leggi: «Tali disposizioni devono essere completate per quanto riguarda il contributo finanziario dei soci delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo ("organizzazione di produttori"), la commercializzazione dell'intera produzione attraverso l'organizzazione di produttori, l'esternalizzazione delle attività, le modalità di controllo democratico, la fissazione di massimali per le spese di gestione e prevenzione delle crisi, le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi, alcuni elementi della procedura in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento e l'applicazione del regime del prezzo di entrata, nonché le condizioni per la costituzione della cauzione.»

Pagina 6, considerando 6, seconda frase:

anziché: «Le organizzazioni di produttori dovrebbero fornire agli Stati membri la prova della rendicontazione democratica che esercitano nei confronti dei soci produttori.»

leggi: «È necessario che le organizzazioni di produttori forniscano agli Stati membri la prova del controllo democratico che esercitano nei confronti dei soci produttori.»

Pagina 6, considerando 13, seconda frase:

anziché: «Al fine di permettere alle organizzazioni di produttori di adeguarsi alle nuove norme relative all'esternalizzazione delle attività e alla rendicontazione democratica, le disposizioni pertinenti si dovrebbero applicare soltanto a partire dal 1º gennaio 2015.»

leggi: «Al fine di permettere alle organizzazioni di produttori di adeguarsi alle nuove norme relative all'esternalizzazione delle attività e al controllo democratico, è opportuno che le disposizioni pertinenti si applichino soltanto a partire dal 1º gennaio 2015.»

Pagina 8, articolo 1, punto 4), relativo all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011:

anziché: «**Rendicontazione democratica delle organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote.

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

2. In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo il 17 maggio 2014, la percentuale massima di quote fissata dallo Stato membro ai sensi del primo comma si applica solo dopo la fine del programma operativo.

3. Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la facoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori.»;»

leggi: «**Controllo democratico delle organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo il 17 maggio 2014, la percentuale massima di quote fissata dallo Stato membro ai sensi del primo comma si applica solo dopo la fine del programma operativo.

2. Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche.

3. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la facoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori.»;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT